SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente giudizio tra origine dall'indagine dei ROS dei CC di Genova convenzionalmente definita "Maglio 3", coordinata dalla locale Procura della Repubblica, e avente ad oggetto l'esistenza nella nostra regione e nel basso Piemonte, di una struttura locale della 'Ndrangheta Calabrese. L'indagine in questione si intreccia con una più vasta attività investigativa, convenzionalmente definita "Il Crimine", coordinata dalla Procura di Reggio Calabria. Così fitto è l'intreccio tra le due attività , che il protagonista di questa vicenda, l'asserito capo dell'associazione criminale locale, che risulta coimputato in questa sede, ma "separatamente giudicato", Gangemi Domenico, è [illegible] proprio nell'indagine calabrese. Ma questo non esaurisce la complessa ramificazione dell'indagine: essa incrocia anche un'altra indagine svolta in Piemonte e coordinata dalla Procura di Torino, definita da una condanna in giudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso comminata a diverse persone, coinvolte anche in vicende comuni ai nostri imputati, quali partecipazione a convegni ecc.

Questo processo recupera e utilizza anche materiali remoti, quali dichiarazioni di pentiti (Lauro Giacomo, Zagari Antonio, Barreca Filippo e Riggio Giovanni Francesco) ed intercettazioni ambientali svolte in procedimenti a suo tempo archiviati. In realtà questo processo nasce da un lungo, tenace e paziente impegno investigativo, sviluppatosi in diversi anni e contesti. E l'impugnata sentenza ricorda innanzitutto questi elementi, che attestano l'esistenza, in allora di una struttura locale della 'Ndrangheta in Liguria, verosimilmente diretta da tale Antonio Rampino, deceduto da tempo.

Le risultanze di queste indagini sono costituite essenzialmente da intercettazioni ambientali, giustificate da un elemento originario e centrale di questo processo: la visita di Gangemi Domenico, titolare di un esercizio ortofrutticolo a Genova, a Oppedisano Domenico, autorevole esponente delle 'Ndrangheta. L'incontro è avvenuto il 14/8/2009 nell'agrumeto di Oppedisano in Rosarno, dove il Gangemi è giunto su un'auto condotta da Morello Francesco: la conversazione, intercettata dalla DDA di Reggio Calabria, è piena di riferimenti alla "ndrangheta" (testualmente così nominata dai due) e a rituali e regole interne dell'associazione criminale.

Anche altri elementi avevano condotto gli inquirenti ad interessarsi al Gangemi, che diventa, dopo l'incontro con Oppedisano, oggetto di una penetrante e costante attività investigativa, fatta di servizi di osservazione e intercettazioni ambientali, in particolare nel suo negozio di ortofrutta. Ciò consente anche di monitorare i suoi spostamenti, il che conduce gli inquirenti a registrare una serie di riunioni conviviali e incontri con diverse persone, anche in Calabria e nel Basso Piemonte, nei quali si parla anche di rituali della ndrangheta. E va detto sin d'ora che buona parte delle conversazioni carpite riguardano più le persone separatamente giudicate in altre sedi che gli odierni imputati.

I materiali così raccolti sono dunque costituiti prevalentemente da intercettazioni ambientali nel negozio del Gangemi, da intercettazioni ambientali su automobili in occasione degli spostamenti del Gangemi stesso, oltre che in intercettazioni telefoniche e servizi di appostamento. Naturalmente il completo contenuto di ogni conversazione può apparire spesso oscuro, ma, oltre ai riferimento alla 'ndrangheta e ai suoi costumi, è possibile ricostruire con precisione una vicenda sulla quale il Cangemi e i suoi amici appaiono molto impegnati per lungo tempo: l'impegno assunto a favore di un candidato al Consiglio Regionale e le dispute per l'iniziativa di altri "compari" di favorire un'altra persona.

Le indagini sono state chiuse prematuramente a causa del clamore suscitato dall'arresto del Gangemi e degli altri indagati dalla Procura di Reggio Calabria. In occasione degli arresti in questione sono stati sequestrati alcuni quaderni con rituali e formule di 'ndrangheta utilizzati per le affiliazioni dei nuovi membri e per la creazione di nuovi "locali", rinvenuti all'interno di un autoarticolato in uso a Zangrà Rocco, separatamente giudicato come componente del "locale" piemontese e dunque non coimputato nel presente giudizio. Proprio il clamore suscitato dagli arresti viene registrato da diverse intercettazioni telefoniche e ambientali, che peraltro coinvolgono persone diverse dagli odierni imputati. Prima degli arresti tuttavia si era verificata una qualche diffusione dell'esistenza di un'indagine, come risulta da alcune conversazioni intercettate, tra le quali una in cui il Garcea viene sorpreso a commentare con Gangemi le indagini in corso, manifestando preoccupazioni.

Sulla base di questi materiali, l'indagine è stata chiusa ed è stato chiesto il rinvio a giudizio di Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Battista Raffaele, Bruzzaniti Rocco, Ciricosta Michele, Garcea Onofrio, Multari Antonino, Nucera Lorenzo, Pepé Benito, Romeo Antonio, in stato di detenzione, con l'accusa, tutti in concorso con il Gangemi separatamente giudicato a Reggio Calabria ed altri separatamente giudicati, di essere organizzatori e dirigenti del "locale" Genovese della 'ndrangheta i soli Garcea e Nucera, e di essere semplici partecipi dell'organizzazione i soli Bruzzaniti, Battista e Multari; di essere capi e organizzatori del "locale" di Ventimiglia i soli Ciricosta, Pepé e i due Barilaro; di essere capo e organizzatore del "locale" di Sarzana il solo Romeo Antonio. Essi sono stati così accusati del reato previsto e punito dall'art. 416 bis c.p. con l'aggravante di essere l'organizzazione armata.

Ammessi al rito abbreviato, sono stati assolti e contestualmente liberati dal G.I.P. di Genova, perché il fatto non sussiste.

La sentenza del G.I.P. muove da un esame accurato della giurisprudenza in materia, segnalando come essa, in larga prevalenza, pretenda l'esternazione di quel "metodo mafioso" che costituisce l'in sé del reato di cui all'art. 416 bis c.p. In altre parole, anche se l'associazione mafiosa può sussistere senza la commissione di reati fine, essa postula comunque la manifestazione esterna della sua forza intimidatrice, sia pure senza specifici atti di intimidazione, ma finalizzata a commettere delitti o perseguire le attività economiche o "politiche" indicate dall'art. 416 bis c.p. Questo per il carattere strumentale del metodo mafioso rispetto al fine illecito indicato dalla legge, il che porterebbe ad escludere la possibilità che esista una mafia cosiddetta "silente", o meglio una mafia che non manifesti all'esterno, anche in modo indiretto e non eclatante, la sua capacità intimidatrice (cfr. in questi termini Cass. Pen., sez. V, n. 19141/2006). Alla stessa opinione, ad avviso del primo giudice, dovrebbe pervenirsi anche valutando l'elemento soggettivo preteso dall'affiliato o partecipe, che non può ridursi alla mera condivisione psicologica del programma criminoso e del metodo mafioso, ma deve necessariamente tradursi in una "partecipazione", vale a dire in una condotta fattiva anche solo potenziale, quale prestare la propria disponibilità. Perché essere partecipi vuol dire essere parte della sodalizio, condividerne la vita e non i soli ideali e le sole intenzioni. Da tali valutazioni emerge una linea di discrimine precisa: essere o fare il

mafioso: solo la seconda ipotesi integrerebbe il reato di cui all'art. 416 bis c.p. E questo vale a fortiori nel caso in cui un'associazione mafiosa storica si radichi in un contesto sociale estraneo alla sua storia, refrattario e non permeabile agli effetti minatori costituiti dalla semplice notorietà dell'efficacia e dell'efferatezza della stessa società, come nel caso in esame, in cui viene in rilievo l'espansione in Liguria della 'Ndrangheta Calabrese. Anzi, proprio in questi casi, dove la società è sorda alla mitologia e al linguaggio delle associazioni mafiose, non ne comprende i simboli, ecc., diventa più impellente per l'associazione criminosa stessa far percepire la propria esistenza e la propria minacciosa presenza, il che impone un'attività di esternazione del metodo mafioso.

Ha poi richiamato il primo giudice la giurisprudenza contraria e largamente minoritaria, che [illegible] l'esistenza di un'associazione [illegible] anche in assenza di qualsiasi esternazione del metodo mafioso, sulla base della sola potenzialità minatoria rappresentata dalla sua esistenza e organizzazione. Essa, secondo l'impugnata sentenza, troverebbe ragione nella natura cautelare dei procedimenti ivi definiti, laddove la sola potenzialità dell'organizzazione può apparire sufficiente a integrare la gravità del quadro indiziario necessaria alle misura cautelari, ma insufficiente ad una decisione di condanna nel merito. Ed è significativo che i due precedenti citati siano proprio quelli relativi a questa indagine: si tratta delle decisioni della suprema Corte nella fase cautelare di questo giudizio e di quello analogo celebrato a Torino sulla 'ndrangheta in Piemonte.

Fatta questa dirimente premessa in diritto, il primo giudice ha esaminato con scrupolo tutto il materiale costituito dalla intercettazione ambientali, trascritte in buona parte nel corso dell'udienza, in contraddittorio, e, verificata l'assenza di qualsivoglia episodio minatorio, anche solo all'interno della cerchia dei "calabresi", facendo applicazione dei principi anzidetti, ha concluso che doveva ritenersi insussistente un'articolazione territoriale ligure della 'Ndrangheta rilevante quale associazione a delinquere di tipo mafioso. Per essere più precisi, il G.I.P. di Genova ha riconosciuto che gli imputati sono persone legate alla 'ndrangheta, della quale sicuramente riproducono i riti e la segretezza, ma ha poi stabilito che questa loro personale relazione non la manifesterebbero in Liguria nei modi tipici dell'associazione mafiosa. In altre parole, gli imputati sarebbero 'ndranghetisti in Calabria, nel loro paese di origine, ma "non attivi" in Liguria, dove si limiterebbero a coltivare il rituale associativo. E per questo li ha assolti

da un'accusa costituita dall'avere organizzato un'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante in Liguria e collegata con le strutture organizzative operanti in Calabria. Declinando l'eloquente espressione usata dal G.I.P. (essere 'ndranghetista o fare l'ndranghetista), gli imputati sono e non fanno, almeno in Liguria, i 'ndranghetisti.

Hanno interposto appello il P.M. e il P.G., chiedendo la condanna degli imputati tutti per il reato loro ascritto, in riforma dell'impugnata sentenza.

Gli appellanti in via preliminare sollecitano una diversa interpretazione delle norme alla luce delle peculiari caratteristiche delle associazioni criminali "storiche" e in particolare della 'ndrangheta. Muovendo dalla considerazione che la riforma dell'art. 416 bis c.p. operata nel 2010, in epoca anteriore alla giurisprudenza condivisa dal G.I.P., ha ritenuto ex se associazioni mafiose la 'ndrangheta e la camorra, argomentano gli appellanti che la sola esistenza di queste organizzazioni, anche nelle loro articolazioni locali, che ben possono costituire autonomi sodalizi, implichi la possibilità del loro agire mafioso. Ora, considerata la natura di reato di pericolo dell'associazione mafiosa, il che ne comporta la funzione repressiva anticipatoria, ad avviso degli appellanti il delitto sussisterebbe comunque anche in assenza di una qualsiasi esternazione del metodo mafioso. A sostegno della tesi segnalano anche giurisprudenza risalente.

Ciò premesso, l'appellante P.M. ha riletto gli elementi salienti delle indagini alla luce di questi principi per concludere che, proprio l'organicità del rapporto dei "locali" liguri con la 'ndrangheta calabrese, avrebbe dimostrato l'esistenza di un'associazione mafiosa in Liguria, quale articolazione della ndrangheta calabrese stessa. A questo proposito, l'appello del P.M. valorizza in particolare la conoscenza dei rituali della 'ndrangheta da parte delle persone intercettate, la loro partecipazione a convegni destinati ad investire affiliati e a conferire cariche ai già iniziati, le copie dei rituali ritrovati nel corso delle perquisizioni e altro. Gli appellanti chiedono dunque dichiararsi la penale responsabilità degli imputati senza minimamente indicare quali fatti specifici andrebbero ascritti ai singoli imputati. L'appello del P.M. si limita sul punto a ripromettersi di esaminare l'argomento, peraltro neppure affrontato nella discussione, con una memoria da produrre in udienza, peraltro mai depositata né esibita, ma sollecita, a titolo di rinnovazione istruttoria, la nuova trascrizione, mediante perizia, delle

conversazioni ambientali relative ai progressivi n. 11727, 11728, 11729, 11730, 11731, 13311.

Malgrado la laconicità dell'appello sul punto (non certo irrilevante in quanto questo naturalmente non è un processo alla "'ndrangheta", ma un processo a diverse persone accusate variamente di far parte o dirigere un'associazione mafiosa), sembra opportuno richiamare gli elementi di accusa contro i singoli imputati, vale a dire i singoli fatti loro addebitati dai quali emergerebbe il loro ruolo nell'associazione mafiosa. Essi sono desumibili da alcune "schede riassuntive" redatte dalla Polizia giudiziaria, e contenute nel faldone n. IV, con l'avvertenza che sono gli unici atti nei quali le accuse ai singoli sono articolate. Il contenuto può essere riassunto come segue, imputato per imputato:

BARILARO FORTUNATO

Nato ad Anoia, in Provincia di Reggio Calabria, il 25/9/1944, e residente a Ventimiglia, è accusato di essere uno dei capi e organizzatori del "locale" di Ventimiglia della 'ndrangheta. Egli appare innanzitutto partecipe della vita sociale della comunità calabrese, visto che risulta presente al funerale di Antonio Rampino e al matrimonio di Riotto Giuseppe di Nicola. Le accuse poggiano essenzialmente sulla sua accertata partecipazione a due convegni destinati a conferire a mafiosi cariche e poteri, detti doti o fiori: il 17/1/2010 a Bordighera e il 28/2/2010 nel basso Piemonte, in quest'ultima occasione per conferire cariche a Caridi Giuseppe e Maiolo Antonio, condannati nel filone piemontese delle indagini anche sulla base di questo convegno.

BARILARO FRANCESCO

Nato ad Anoia, in Provincia di Reggio Calabria, il 15/1/1947, e residente a Bordighera, è accusato di essere uno dei capi e organizzatori del "locale" di Ventimiglia della 'ndrangheta. Le accuse poggiano essenzialmente sulla sua accertata partecipazione a due convegni destinati a conferire a mafiosi cariche e poteri, detti doti o fiori: il 17/1/2010 a Bordighera e il 28/2/2010 nel basso Piemonte, in quest'ultima occasione per conferire cariche a Caridi Giuseppe e Maiolo Antonio, condannati nel filone piemontese delle indagini anche sulla base di questo convegno. A suo carico vengono anche citati episodi risalenti agli anni 2001 e 2002, accertati in occasione di precedenti indagini archiviate: si tratta della partecipazione ai convegni dell'8/4/2001 presso il ristorante

"Gli amici del conte", e del 13/1/2002 presso l'officina di Bordighera, in quest'ultimo caso per la concessione dei "fiori" a Brancatisano Pietro.

PEPE' BENITO

Nato a Galatro, in Provincia di Reggio Calabria, il 5/8/1936, e residente a Bordighera, è accusato di essere uno dei capi e organizzatori del "locale" di Ventimiglia della 'ndrangheta. Le accuse poggiano essenzialmente sulla sua accertata partecipazione a due convegni destinati a conferire a mafiosi cariche e poteri, detti doti o fiori: il 17/1/2010 a Bordighera e il 28/2/2010 nel basso Piemonte, in quest'ultima occasione per conferire cariche a Caridi Giuseppe e Maiolo Antonio, condannati nel filone piemontese delle indagini anche sulla base di questo convegno. A suo carico vengono anche citati episodi risalenti agli anni 2001 e 2002, accertati in occasione di precedenti indagini archiviate: si tratta della partecipazione ai convegni dell'8/4/2001 presso il ristorante "Gli amici del conte", e del 13/1/2002 presso l'officina di Bordighera, in quest'ultimo caso per la concessione dei "fiori" a Brancatisano Pietro.

CIRICOSTA MICHELE

Nato ad Anoia, in Provincia di Reggio Calabria, il 29/7/1936, e residente a Bordighera, è accusato di essere uno dei capi e organizzatori del "locale" di Ventimiglia della 'ndrangheta. Le accuse poggiano essenzialmente sulla sua accertata partecipazione a due convegni destinati a conferire a mafiosi cariche e poteri, detti doti o fiori: il 17/1/2010 a Bordighera e il 28/2/2010 nel basso Piemonte, in quest'ultima occasione per conferire cariche a Caridi Giuseppe e Maiolo Antonio, condannati nel filone piemontese delle indagini anche sulla base di questo convegno. A suo carico vengono anche citati episodi risalenti agli anni 2001 e 2002, accertati in occasione di precedenti indagini archiviate: si tratta in particolare della partecipazione al convegno del 13/1/2002 presso l'officina di Bordighera, per la concessione dei "fiori" a Brancatisano Pietro.

ROMEO ANTONINO

Nato a Roghudi, in Provincia di Reggio Calabria, il 22/7/1939, e residente a Sarzana, è accusato di essere uno dei capi e organizzatori del "locale" di Sarzana della 'ndrangheta. Le accuse poggiano essenzialmente sulla sua accertata partecipazione al convegno del 28/2/2010 nel basso Piemonte, per conferire cariche a Caridi Giuseppe e Maiolo Antonio, condannati nel filone piemontese delle indagini anche sulla base di questo convegno. A suo carico vengono anche citati episodi risalenti agli anni 2001 e

2002, accertati in occasione di precedenti indagini archiviate: si tratta in particolare della partecipazione al convegno del 13/1/2002 presso l'officina di Bordighera, per la concessione dei "fiori" a Brancatisano Pietro.

NUCERA LORENZO

Nato a Sambatello, in Provincia di Reggio Calabria, il 17/6/1960, e residente a Genova è accusato di essere uno dei capi e organizzatori del "locale" di Genova della 'ndrangheta. Le accuse poggiano essenzialmente sulla sua accertata partecipazione ai convegni del 27/12/2009 e del 30/5/2010 a Bosco Marengo a casa di Pronestì Bruno Francesco, condannato, con sentenza passata in giudicato, come capo del "locale" piemontese della ndrangheta. A suo carico sono segnalate diverse intercettazioni ambientali, nelle quali in particolare conversa con il Gangemi e altri coimputati su problemi interni dell'organizzazione.

GARCEA ONOFRIO

Nato a Pizzo Calabro, il 18/12/1950, e residente a Genova è accusato di essere uno dei capi e organizzatori del "locale" di Genova della 'ndrangheta. Le accuse poggiano essenzialmente sulla sua accertata partecipazione a diversi convegni, anche destinati a conferire a mafiosi cariche e poteri, detti doti o fiori: il 16/3/2010 all'Hotel Ambra a Lavagna; il 28/2/2010 nel basso Piemonte, in quest'ultima occasione per conferire cariche a Caridi Giuseppe e Maiolo Antonio, condannati nel filone piemontese delle indagini anche sulla base di questo convegno; ill 30/5/2010 a Bosco Marengo a casa di Pronestì Bruno Francesco, condannato, con sentenza passata in giudicato, come capo del "locale" piemontese della ndrangheta. A suo carico sono segnalate diverse intercettazioni ambientali, nelle quali in particolare conversa con il Gangemi e altri coimputati su problemi interni dell'organizzazione

BRUZZANITI ROCCO.

Nato a Antonimina in Provincia di Reggio Calabria il 9/8/1959, e residente a Sant'Olcese, in Provincia di Genova, è accusato di essere uno degli affiliati del "locale" di Genova della 'ndrangheta. Le accuse poggiano essenzialmente su diverse intercettazioni ambientali nella quali il Bruzzaniti, conversando con Garcea e altri, discute di problemi dell'organizzazione.

MULTARI ANTONINO

Nato a Locri in Provincia di Reggio Calabria il 9/12/1956, e residente a Serra Riccò, in Provincia di Genova, è accusato di essere uno degli affiliati del "locale" di Genova della ndrangheta. Le accuse poggiano essenzialmente sulla partecipazione al Convegno del 17/1/2010 a Bordighera e su diverse intercettazioni ambientali nella quali il Bruzzaniti, conversando con Garcea e altri, discute di problemi dell'organizzazione.

BATTISTA RAFFAELE

Nato a Taurianova in Provincia di Reggio Calabria il 27/10/1976, e residente a Genova, è accusato di essere uno degli affiliati del "locale" di Genova della 'ndrangheta. Le accuse poggiano essenzialmente sulla partecipazione al Convegno del 28/2/2010 nel Basso Piemonte e su diverse intercettazioni ambientali nella quali il Battista, conversando con Garcea e altri, discute di problemi dell'organizzazione.

All'esito della discussione la causa è stata decisa come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La premessa rende evidente il tema centrale di questo processo, costituito dalla caratteristiche del cosiddetto "metodo mafioso" descritto nell'art. 416 bis c.p., vale a dire se esso debba esteriorizzarsi in qualche modo, ovvero se esso debba ritenersi implicito nell'organizzazione almeno per le "mafie storiche", che sarebbero perseguibili sulla base della sola potenzialità minatoria rappresentata dalla loro esistenza e organizzazione. L'impugnata sentenza illustra doviziosamente la giurisprudenza in materia, nelle pagine da 5 a 19, cercandone e ritrovandone un filo comune, che escluderebbe un contrasto interpretativo. Come si è detto in premessa, il primo giudice spiega anche con la natura cautelare dell'oggetto del giudizio, la diversa opinione della Suprema Corte secondo cui l'esistenza dell'associazione mafiosa prescinderebbe dalla esternazione del metodo mafioso. Le differenze tra le opinioni vengono così ridotte a sfumature imputabili alla particolarità dei casi esaminati nelle singole decisioni.

L'esistenza di un contrasto interpretativo è stata comunque rilevata dalla seconda Sezione della Suprema Corte, che ha rimesso gli atti di due procedimenti alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente nell'occasione, con provvedimento del 28/4/2015, ha restituito gli atti non ravvisando il contrasto giurisprudenziale denunciato, convergendo le decisioni in materia nel principio secondo cui "l'integrazione della fattispecie di

associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti".

Successivamente sull'argomento si sono pronunciate diverse sezioni della Corte di Cassazione (la II, la V, e la VI), ribadendo quasi tutte i principi riassunti dal Primo Presidente nel provvedimento citato, che postulano necessariamente l'esteriorizzazione, anche senza specifici atti intimidatori né gesti eclatanti, o almeno la percezione all'esterno della capacità intimidatoria (Cass. Pen. Sez. II, n. 25360 del 15/5/2015; n. 34278 e 34.279 del 14/7/2015; sez. VI n. 34874 del 15/7/2015). Di quest'ultima sentenza (la più recente, della VI sezione, è opportuno trascrivere (con l'avvertenza che la sottolineatura è naturalmente nostra) il seguente brano della motivazione, perché riassume efficacemente e conferma la tesi largamente prevalente:

"Vi è infatti ampia convergenza, in giurisprudenza, sull'asserto secondo cui l'associazione a delinquere di tipo mafioso presenta, rispetto all'associazione a delinquere semplice, gli ulteriori elementi, di carattere specializzante, inerenti alla forza intimidatrice del vincolo associativo (Cass., Sez 1, 9-6-1983, De Maio; Cass. Sez. 1, 30-1-1984, Scarabaggio; Cass., Sez. 1, 5-3-1987, Ferrentino) e al metodo utilizzato, consistente nell'avvalersi della forza d'intimidazione che promana dalla stessa esistenza dell'associazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. Il sodalizio si assicura così la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell'associazione. Se essa è invece indotta da altri fattori, si avrà l'associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. ma non quella di tipo mafioso (Cass., Sez. 1 16-10-1990, Andraous, Rv. 186119; Sez. 1 29-1-1988, Caccamo; Sez. 5, 16-6-2000, Chiovaro, Rv. 217734; Sez. 5, 11-12-2000, Fanara). Il carattere fondamentale dell'associazione di tipo mafioso va dunque individuato nella forza d'intimidazione che da essa promana: la consorteria deve infatti potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è quest'ultima,

indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. La forza intimidatrice rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri del sodalizio. Dunque il metodo mafioso, utilizzato dai componenti dell'associazione per la realizzazione del programma associativo, non è una connotazione della condotta ma un dato di qualificazione del sodalizio (Cass., Sez 6, 11-1-2000, Ferone; Sez. 1, 25-2-1991, Grassonelli; Sez. 2, 15-4-1994, Matrone). Ne consegue che la violenza e la minaccia costituiscono una connotazione latente, poiché la forza di intimidazione deriva dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse dunque non costituiscono modalità con le quali debba manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, atteso che la condizione di assoggettamento [illegible] e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione, costituiscono più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si accredita come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere criminale (Cass., Sez 5, 16-3-2000, Frasca). È dunque necessario, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Deve quindi risultare un clima di diffuso assoggettamento, derivante dalla consolidata consuetudine di violenza del sodalizio, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini (Cass., Sez 1, n. 34974 del 10-7-2007, Rv. 237619). Pertanto affinché possa essere ravvisata la forza intimidatrice, è necessaria la generale percezione che la collettività, sia pure limitatamente ad un determinato settore, abbia in merito all'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Cass., Sez 1, n. 9604 del 12-12-2003, Rv. 228479)".

Diversi argomenti ha sviluppato la V sezione Penale, nella sentenza n. 3166 del 3/3/2015 (definita nel corso della discussione "sentenza albachiara" dal nome convenzionale dell'operazione di polizia, definizione che per comodità da ora useremo) che è stata così massimata: " il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di

reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico. (Fattispecie relativa ad una cellula "locale" della 'ndrangheta operante in Piemonte, in cui la S.C. ha tra l'altro valorizzato il fatto che una delegazione di appartenenti alla struttura periferica si era recata in Calabria per ottenere, da un esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa, il "placet" per la costituzione di una nuova cellula in altro comune piemontese)". La novità della pronuncia (resa peraltro nel filone torinese del maxi-processo e dunque strettamente connessa e intrecciata al nostro processo, il che ne accentua la rilevanza in questa sede) è costituita proprio dalla chiara esclusione della necessità della manifestazione esterna della capacità intimidatrice: essa ha stabilito il principio secondo cui un'associazione criminosa nata come articolazione periferica di un'organizzazione mafiosa storica, ove sia funzionalmente e organicamente collegata alla "casa madre", " non potrà che considerarsi promanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui non può che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante". La decisione muove dalla consapevolezza dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, che tuttavia definisce solo apparente, perché originato da "incerta individuazione" della natura della associazioni criminose. Nota infatti la Suprema Corte che, quando un'associazione criminosa, pur richiamandosi alle mafie storiche, si ponga come nuova e originale, deve essere oggetto di un penetrante vaglio giudiziario per accertarne l'esistenza o meno del "metodo mafioso" nella sua azione; quando invece un'associazione si pone come articolazione territoriale di una mafia storica, l'esistenza del metodo mafioso deve presumersi, perché esso è parte del patrimonio costitutivo dell'associazione "madre", trasmesso direttamente alla subordinata sede locale. Da ciò consegue che non è necessario esternare la propria capacità di condizionamento nel contesto sociale, magari refrattario, per integrare il reato, perché esso si consuma prima, quando, costituitasi la nuova articolazione, la casa madre la "investe" dei suoi poteri, trasmettendole anche il "metodo mafioso", vale a dire dotandola della sua forza

intimidatrice e della conseguente capacità di condizionamento: perché la capacità di condizionare della nuova articolazione dipende, al suo interno, proprio dalla possibilità di contare in ogni momento sulla collaborazione della casa madre e, all'esterno, sulla sua "aura", sulla sua fama sinistra, efficace anche in contesti diversi e refrattari rispetto a quello originario e tradizionale. Come afferma testualmente la Suprema Corte nella citata decisione "albachiara": "l'immediatezza e l'alta cifra di diffusione dei moderni mezzi di comunicazione, propri della globalità, hanno contribuito ad accrescere a dismisura la fama criminale di certe consorterie, di cui oggi sono a tutti note spietatezza dei metodi, ineluttabilità delle reazioni sanzionatorie, anche trasversali, inequivocità ed efficacia persuasiva dei codici di comunicazione". Dunque, la nuova articolazione, per l'essere discesa direttamente dall'organizzazione storica e per essere parte organica, ne condivide il metodo mafioso e per ciò solo la sua costituzione integra il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Ma, trattandosi di una struttura destinata ad operare in un diverso luogo e contesto, indipendentemente dal suo livello di autonomia dalla "casa madre", il reato dovrà ritenersi autonomo e consumato nel luogo della sua attività e non come una frazione del reato costituito dalla partecipazione alla vita dell'associazione criminale originaria: è una nuova associazione, che opera in un nuovo luogo e non parte dell'unitaria vita criminale della "casa madre".

Così riassunta nelle sue argomentazioni essenziali, la "sentenza albachiara", pur presentandosi come una articolazione o specificazione di comuni principi alle cosiddette associazioni criminali "storiche", in realtà si manifesta come una deroga a detti principi, laddove esclude la necessità dell'esternazione del metodo mafioso. Si profila dunque un contrasto interpretativo che impone, al giudice di merito, una rilettura della materia a partire dal dato testuale.

Il comma III dell'art. 416 bis c.p. così definisce l'associazione mafiosa: "l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali". L'ultimo comma della stessa disposizione precisa poi che "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

La piana lettura del testo induce innanzitutto ad escludere che le associazioni criminali "storiche", come la 'ndrangheta, espressamente citata nell'ultimo comma, siano ex se associazioni di tipo mafioso, come sembra ipotizzare l'appellante P.M.. La norma infatti estende ad essi espressamente "le disposizioni del presente articolo", ivi compresa ovviamente la definizione di associazione di tipo mafioso, che disciplina il cosiddetto "metodo mafioso" in tutti i suoi aspetti, come elemento costitutivo del reato. Ne consegue che dall'ultimo comma dell'art. 416 bis c.p. non può inferirsi la non necessarietà della manifestazione del metodo mafioso. Anche le consorterie criminali storiche dunque vanno esaminate, ai fini dell'applicazione dell'art. 416 bis c.p., nei termini stabiliti dal comma III citato.

La definizione codicistica dell'associazione mafiosa, anche ad una lettura superficiale, appare così complessa da rendere comunque arduo la sua classificazione in rapporto da genere a specie con l'associazione a delinquere semplice ex art. 416 c.p. Lasciando alla dottrina l'onere di classificare tale rapporto, in questa sede appare sufficiente individuare gli elementi, specializzanti o altro, che rendono diversa l'associazione mafiosa riaspetto all'associazione a delinquere: essi sono da una parte gli scopi, che nell'art. 416 bis non si limitano al delitto, ma includono attività economiche o politiche altrimenti anche lecite, dall'altra la "forza intimidatrice", che costituisce il cosiddetto "metodo mafioso". Quest'ultimo viene testualmente identificato nell'uso della "forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva". Ora, la definizione pone sullo stesso piano due elementi, legati dalla congiunzione copulativa "e": la forze intimidatrice del vincolo associativo e l'assoggettamento e l'omertà che ne deriva. Poiché il metodo mafioso è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e deve necessariamente sussistere per integrare il reato stesso, ne consegue che la norma impone la sussistenza di entrambe le

condizioni: la forza intimidatrice del vincolo e l'assoggettamento. Ma questi elementi hanno un rilievo diverso: la forza intimidatrice del vincolo si sostanzia nell'organizzazione del gruppo e dunque è interna allo stesso, onde può anche non manifestarsi all'esterno, mentre la condizione di assoggettamento e di omertà è un fatto naturalisticamente esterno all'associazione, perché riguarda gli estranei all'associazione stessa. Questa opinione nasce dalla constatazione che ogni associazione segreta, non necessariamente mafiosa, per sua natura postula l'assoggettamento e l'omertà dei suoi membri, onde l'espressa previsione legislativa dell'assoggettamento quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 416 bis c.p. deve necessariamente riferirsi agli estranei (cfr. in questo senso Cass. Pen. Sez. I, n. 4153/1992).

Questi elementi sono anche eterogenei: la forza intimidatrice non costituisce una modalità della condotta criminosa, o meglio della sua manifestazione esterna, ma un elemento strumentale, finalizzato alla realizzazione degli scopi dell'associazione, come è reso evidente dalla locuzione "si avvalgono" preposta all'espressione "forza intimidatrice", mentre la condizione di assoggettamento e di omertà, che deve necessariamente derivare dall'uso della forza intimidatrice (altrimenti sussisterebbe il reato di associazione a delinquere, come da ultimo ha argomentato Cass. Pen. sez. VI n. 34874 del 15/7/2015) caratterizza e qualifica "sul piano descrittivo e su quello ontologico l'associazione di tipo mafioso" (così testualmente Cass. Pen. N. 6203/91). Altre pronunce segnalano come l'associazione di tipo mafioso si caratterizzi "dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà, che costituiscono l'effetto" (così testualmente Cass. Pen. N. 3233/1992). Tutte queste argomentazioni, variamente declinate dalla giurisprudenza, dimostrano l'eterogeneità dei due elementi (uso della forza intimidatrice e assoggettamento), il loro reciproco rapporto di conseguenzialità e strumentalità, ma non mettono in discussione il fatto naturalistico che l'assoggettamento è una condizione esterna all'associazione, laddove la forza del vincolo ne è una condizione interna, e soprattutto non mettono in discussione la natura di elementi costitutivi del reato di entrambi.

Concludendo sul punto, la condizione di assoggettamento, quale elemento costitutivo del reato, deve sussistere e non essere meramente potenziale, perché in

quest'ultima ipotesi il reato non si consuma per l'assenza di uno dei suoi elementi costitutivi. Ed è impossibile che il metodo mafioso realizzi una conseguenza esterna alla sfera dell'associazione (l'assoggettamento), senza manifestarsi, per l'evidente ragione che l'assoggettamento deve necessariamente avere causa nella forza intimidatrice del vincolo associativo. La norma infatti dice testualmente che l'assoggettamento deriva dalla forza intimidatrice, la quale ultima né è dunque causa, e la giurisprudenza ha escluso ogni rilievo, ai fini dell'applicazione dell'art. 416 bis c.p. all'assoggettamento derivante da cause diverse, nel quale caso al più ricorrerebbe il reato di associazione a delinquere (cfr. da ultimo Cass., pen. N. 34874/2015). In altre parole dunque la condizione di assoggettamento è di omertà costituisce proprio la conseguenze e la manifestazione esterna della capacità intimidatrice della condizione che deve necessariamente esistere ai fini dell'applicazione dell'art. 416 bis c.p. perché è elemento costitutivo del reato.

E' dunque impossibile anche solo sul piano naturalistico che un'associazione mafiosa non si manifesti all'esterno. Forse consapevole di questa evidenza, anche la sentenza "albachiara" non nega all'assoggettamento la natura di elemento costitutivo del reato associativo, ma si limita a postularne l'ontologica e necessaria sussistenza in caso di associazioni criminali "storiche", "delocalizzate", vale a dire costituite in autonoma consorteria al di fuori dell'area di origine della "casa madre". Da ciò conseguirebbe, secondo detta sentenza, la non necessarietà di una qualsivoglia manifestazione esterna della forza intimidatrice, quale causa dell'assoggettamento, poiché esso sarebbe cagionato dalla sola fama criminale dell'associazione originaria. Questa opinione, presentata come un'articolazione di preesistenti interpretazioni, al fine di adeguarla alla specificità delle mafie "storiche", in realtà appare come una parziale deroga al dettato normativo, al quale sottrae un elemento costitutivo del reato: la concreta manifestazione della capacità intimidatrice del vincolo associativo realizzata attraverso l'assoggettamento e l'omertà della popolazione e come conseguenza della stessa intimidazione. E già si è detto che questa vistosa deroga non ha alcun supporto normativo, in quanto la norma che estende alle mafie cosiddette "storiche" l'art. 416 bis c.p. non solo non prevede alcuna deroga, ma richiama espressamente, rendendole così applicabili anche alla 'ndrangheta, tutte le disposizioni

dell'articolo in questione, ivi compresi dunque tutti gli elementi costitutivi del reato, tra i quali l'assoggettamento.

L'operazione esegetica compiuta dalla sentenza "albachiara" si traduce dunque in una sorta di presunzione iuris e de iure di sussistenza dell'esistenza della condizione di assoggettamento in presenza di un'articolazione territoriale di una mafia "storica", il che appare inammissibile innanzitutto perché il nostro sistema penale non conosce la presunzione dei fatti costitutivi di reati, i quali debbono essere oggetto di prova, anche indiziaria, ma non possono ritenersi a priori esistenti. Forse consapevole di questa limitazione, la sentenza citata sembra ricondurre nella sfera del notorio l'aura, la fama sinistra della 'ndrangheta, che da sola basterebbe a determinare assoggettamento ed omertà anche in contesti diversi da quello originario e riferiti agli effetti minatori costituiti dalla semplice notorietà dell'efficacia e dell'efferatezza della stessa società. Così testualmente la sentenza "albachiara" richiama come fatto notorio "l'immediatezza e l'alta cifra di diffusione dei moderni mezzi di comunicazione, propri della globalità, hanno contribuito ad accrescere a dismisura la fama criminale di certe consorterie, di cui oggi sono a tutti note spietatezza dei metodi, ineluttabilità delle reazioni sanzionatorie, anche trasversali, inequivocità ed efficacia persuasiva dei codici di comunicazione".

Non persuade questo richiamo alla concreta idoneità minatoria della notoria aura sinistra della 'ndrangheta, perché essa, per la sua genericità, può determinare paura, pregiudizio antropologico e diffidenza etnica, ma l'omertà è un'altra cosa: è il condizionamento del mondo degli onesti determinato dal timore. E proprio perché omertà e assoggettamento sono condizioni specifiche, essi possono nascere solo in conseguenza di una qualche specifica sollecitazione, non necessariamente minatoria o eclatante, ma comunque da una comunicazione della società criminale verso l'esterno con la quale si chiede, anche implicitamente e si condizionano gli altrui comportamenti: ma questa minima comunicazione costituisce proprio una esteriorizzazione della capacità minatoria, che così ricupera il suo ruolo di elemento costitutivo della fattispecie. E questo è tanto più importante ove si consideri che non si fanno "processi alla mafia", ma a uomini accusati di appartenervi, onde diventa necessario che l'ambiente identifichi in persone determinate i portatori di quella sinistra aura criminale, gli agenti che determinano l'assoggettamento dei cittadini. Solo così infatti si passa dal semplice timore

all'assoggettamento e all'omertà, quando persone concrete e determinate rendono manifesti i desideri dell'organizzazione criminale. Ma questo è una ulteriore forma di comunicazione all'esterno da parte dell'associazione criminale, senza la quale non soltanto essa non appare, ma neppure esiste, visto che la struttura del reato considera elemento costitutivo proprio l'assoggettamento.

Queste considerazioni dimostrano anche quanto sia improprio il richiamo fatto dall'appellante alla mafia "silente", quasi essa fosse sinonimo di associazione criminale priva di manifestazioni esteriori. Infatti, l'espressione in questione indica piuttosto il caso in cui le vittime vengono indotte ad un comportamento voluto dall'associazione criminale senza alcuna specifica richiesta, meno che mai minatoria. In dottrina si fa l'esempio classico ed estremo della partecipazione di un boss mafioso ad una gara d'appalto, che determina l'abbandono della gara stessa da parte di tutti gli interessati. Anche in questo caso estremo vi sono almeno due necessarie manifestazioni della società criminale: la presenza di una persona conosciuta dagli onesti come mafioso, altrimenti nessuno avrebbe timore; la sua partecipazione ad una gara d'appalto, fatto che lascia intendere agli interessati le mire dell'associazione criminosa e li induce ad abdicare spontaneamente alle loro aspettative. La mafia silente dunque non è autoreferenziale, ma semplicemente è una mafia che non ha bisogno di alzare la voce, e neppure di chiedere direttamente la condotta voluta, perché può contare su una fama terribile. Ma perché ciò avvenga è necessario che sia percepita come tale non in modo generico, ma attraverso i suoi uomini, e questa è una forma di concreta esternazione del metodo mafioso, per quanto minima ed implicita. In altre parole, la fama sinistra da sola è letteratura popolare, produce solo generica paura, ma condiziona i comportamenti degli onesti solo quando persone determinate rendono manifesta l'esistenza dell'associazione criminale, anche con condotte in sé non illecite, come nell'esempio già rappresentato del noto mafioso che partecipa ad una gara.

Della sentenza "albachiara" non persuade neppure la rappresentazione dell'articolazione territoriale come "gemmazione" dalla casa madre, dalla quale ripeterebbe (il verbo è testuale) "la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante", escludendo così la necessarietà della sua manifestazione. Ora, come correttamente argomenta il primo giudice, la formazione di

un'associazione mafiosa in un luogo diverso da quello originario assume i contorni di un'autonoma consorteria criminale solo quando nel diverso territorio si compia una qualche attività, sia pure in condizioni di organica dipendenza dalla casa madre. E questo sicuramente avviene quando nel nuovo territorio si perseguono alcuni dei fini specifici dell'associazione mafiosa indicati nell'art. 416 bis c. III c.p., ma anche quando ivi si manifesta il metodo mafioso, sia pure svolgendo un'attività funzionale solo alla casa madre. Quest'ultima ipotesi si realizza quando ad esempio un gruppo di associati si trasferisce in un diverso territorio, allo scopo di proteggere i latitanti o di custodire le armi del gruppo, ma, per compiere la sua attività, si procura illecitamente, anche con metodi minatori, i locali necessari, sollecitando l'omertà nel nuovo luogo. Qui, l'autonomia trova fondamento proprio nell'esercizio in loco del metodo mafioso, perché esso è elemento costitutivo del reato, onde la sua manifestazione realizza il reato di costituzione e partecipazione ad una nuova associazione mafiosa radicata nel nuovo territorio, oltre che l'eventuale partecipazione all'associazione originaria e alle sue attività. Ma, in assenza di una qualche manifestazione esterna, la semplice organizzazione in altro luogo di una gruppo gerarchicamente dipendente dall'associazione originaria, non si distingue in nulla da quest'ultima e al più realizza il concorso in quest'ultima e nelle sue attività: certo essa non realizza una nuova e diversa associazione criminosa.

Le argomentazioni che precedono integrano le pertinenti e corrette considerazione del primo giudice sul punto, che debbono considerarsi integralmente recepite in questa sede.

Concludendo sull'argomento: l'associazione mafiosa può esistere indipendentemente dalla commissione dei singoli reati fine, ma non può prescindere da una qualche esternazione o manifestazione del metodo mafioso, sia pure minima, non eclatante né minacciosa, anche con sollecitazioni implicite, ma almeno idonea a rappresentare nell'ambiente la propria esistenza e a rendere manifesti i propri uomini; la nuova articolazione locale di una mafia storica non "eredita" il metodo mafioso, ma lo deve esternare nel nuovo ambiente, altrimenti si limita a fiancheggiare l'associazione originaria, nella partecipazione alla quale ultima si riduce l'attività degli affiliati al gruppo delocalizzato.

Questi sono dunque i principi che vanno applicati al presente procedimento, che ha ad oggetto l'asserita costituzione nella nostra regione di un'associazione mafiosa locale della 'ndrangheta.

Ciò premesso in linea di diritto, possiamo esaminare quelle vicende emerse dalle intercettazioni e valutare in termini accusatori dal P.M. nel suo atto di appello.

LA NDRANGHETA IN LIGURIA.

Alle pagine 33 e 34 del suo atto d'appello, il P.M. richiama una serie di intercettazioni ambientali e di dichiarazioni di pentiti acquisiti anche in procedimenti già archiviati e comunque risalenti nel tempo. Si tratta innanzitutto delle dichiarazioni di tali Lauro Giacomo, Zagari Antonio, Barreca Filippo e Riggio Giovanni Francesco, assunte nei lontano 20[illegible] che [illegible] l'esistenza di due "locali" in Genova e Ventimiglia della ndrangheta; descrivono il loro "ruolo di copertura di pericolosi latitanti" e il loro "profilo basso" (così testualmente nell'appello); segnalano il ruolo importante di Rampino Antonio (deceduto da anni, in epoca anteriore a quella oggetto del presente giudizio) e di Mimmo Gangemi (coimputato nel presente giudizio, ma separatamente giudicato dal altra Autorità, come si è detto). Poi richiama il contenuto di un'intercettazione del 2001 nell'auto di tale Panetta Rocco, nel corso della quale il già citato Rampino Antonio affermava che la ndrangheta "l'impiantammo noi altri...siamo a Genova comandiamo noi".

Quindi il P.M. richiama due conversazioni intercettate nell'ottobre e nel dicembre 2008 nell'agrumeto di Oppedisano, nelle quali quest'ultimo parla dei "responsabili della Liguria" e parla della visita di quattro persone che "adesso hanno le cariche per fatti loro lì a Genova e Provincia".

Infine il P.M. richiama una conversazione intercorsa il 27/7/2009 tra Comisso Giuseppe, Comisso Antionio e Catalano Giuseppe nel corso delle quali gli interlocutori accennano ai problemi organizzativi del "locali" e alle "Camere di controllo".

I materiali più risalenti così richiamati appartengono a procedimenti archiviati e quelli più recenti al procedimento in Calabria. Ora il P.M. afferma che essi da soli testimonierebbero l'esistenza della ndrangheta a Genova e censura l'impugnata sentenza laddove esclude il valore altamente confessorio delle affermazioni di

Oppedisano (definito capo assoluto della ndrangheta) e di Rampino (riconosciuto capo locale).

Questi materiali in realtà sono riassunti con dovizia di citazioni testuali e commentati lungamente nell'impugnata sentenza nelle pagine da 26 a 32. In questa sede va innanzitutto notato che questi scarni elementi (si tratta pur sempre di brandelli di conversazioni e di dichiarazioni di pentiti che non hanno portato a nessuno sbocco concreto) non riguardano gli odierni imputati: in un passo si cita solo il ruolo di Gangemi, il quale, per quanto coimputato in questa sede, è estraneo al presente giudizio, perché separatamente giudicato. Lamenta il P.M. che il giudice avrebbe da una parte ammesso l'esistenza di legami tra soggetti operanti in Liguria e la ndrangheta e dall'altra contraddittoriamente [illegible] la sussistenza dell'associazione mafiosa locale, così sottovalutando la dirompente portata delle affermazioni confessorie carpite a Oppedisano e Rampino. Dice il P.M. che il capo dei capi (il Capocrimine Oppedisano) e il dirigente Rampino non parlano "a vanvera" quando riconoscono l'esistenza di "locali" e "Camera di Controllo" in Liguria. Ma si tratta di una interpretazione riduttiva della motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice dice solo che in questi materiali non vi è alcuna traccia di quella "esternazione" del metodo mafioso, necessaria a configurare un'autonoma associazione criminale nella nostra regione, secondo i principi illustrati in precedenza. Perché è vero che i materiali raccolti dicono che c'è la ndrangheta in Liguria, ma la qualificazione di questa entità non è un fatto, ma un'operazione logico giuridica, onde non è certo sufficiente il nomen che ad essa danno le persone coinvolte. E in questi materiali non troviamo altri fatti dai quali inferire un giudizio di "mafiosità" dell'entità di cui si parla. In altre parole essi non ci dicono che rapporti hanno i "calabresi" operanti in Liguria con la realtà circostante, perché solo da essi si può inferire quella esternazione del metodo mafioso che è elemento costitutivo del reato contestato. Questo può ad esempio desumersi dai reati commessi, non necessari per l'esistenza del reato associativo, ma capaci di illuminare l'organizzazione dell'associazione e la sua capacità minatoria; e comunque può desumersi da tutti i fatti capaci di illustrare il rapporto degli "associati" con l'ambiente circostante. Ma in questi materiali non vi è alcuna racconto dei rapporti dei "calabresi" con l'ambiente ligure: essi sono assolutamente

autoreferenziali, come se il mondo esterno fosse assente. La loro portata accusatoria è dunque neutra e comunque nulla dicono sugli odierni imputati.

L'INCONTRO TRA GENGEMI E OPPEDISANO NELL'AGRUMETO DI ROSARNO.

Alle pagine da 35 a 38 dell'atto di appello, il P.M. illustra la portata accusatoria di questa vicenda, avvenuta il il 14/8/2009 nell'agrumeto di Oppedisano in Rosarno, dove il Gangemi è giunto su un'auto condotta da Morello Francesco: la conversazione, intercettata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata ritenuta centrale in questo ed altri giudizi. Si tratta di brandelli di conversazione carpiti in un luogo aperto e dunque molto disturbato, le cui parti comprensibili sono riportate, e commentate, nella sentenza di primo grado alle pagine da 32 a 40. Le parti illeggibili fanno indubbiamente riferimento a rituali e consuetudini di ndrangheta, come ammette lo stesso primo giudice, e alludono anche ad una realtà locale, genovese o ligure, dove ci si riunisce, si conferiscono le "cariche" e ci si rapporta con la Calabria.

Il P.M. appellante, richiamando questi brandelli di conversazioni, censura l'impugnata sentenza che, dopo averle considerate rappresentative di un contesto mafioso, ne ridimensiona la portata quasi fossero indicative di semplice folklore, di "calabresità", anche per l'assenza in esse di minacce o ordini. La censura poggia su un'interpretazione riduttiva delle parole del giudice, che non si limita a rilevare l'assenza di manifestazioni di autoritarismo, siano essi ordini o minacce. Anche qui ciò che rileva è il carattere assolutamente autoreferenziale delle conversazioni, che nulla ci dicono di come si rapporti con l'ambiente il gruppo ligure. Perché è pur vero che questa vicenda rappresenta calabresi e liguri accomunati da comuni rituali e costumi, ma questo al più conferma solo l'esistenza di una comune organizzazione, il che, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, è insufficiente per integrare il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Occorre, come si è detto quella minima esternazione del metodo mafioso che sola può caratterizzare l'elemento associativo e organizzativo, facendogli assumere i connotati del reato contestato.

Questa vicenda, nella quale è peraltro coinvolto il solo Gangemi, coimputato separatamente giudicato e dunque escluso dal presente giudizio, nulla ci dice sugli odierni imputati e appare insufficiente sul piano probatorio.

LE CAUTELE DEGLI INDAGATI, IL NEGOZIO DI ORTGOFRUTTA DI GANGEMI DOMENICO E LE VICENDE DISCUSSE.

Sotto questa rubrica l'appello del P.M. a pag. 38 e 39 censura la sottovalutazione da parte del primo giudice dell'autorevolezza della figura del Gangemi, a suo dire sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'associazione mafiosa in Liguria. Segnala altresì l'appellante che solo le intercettazioni ambientali avrebbero evidenziato conversazioni "sincere", vista l'abitudine degli interessati a parlare in modo non chiaro al telefono, a dimostrazione della loro consapevolezza di versare in una situazione illecita. Gli argomenti sono trattati con ben maggiore dovizia di argomenti nelle pagine da 46 a 52 dell'impugnata sentenza. Il primo giudice, dopo avere osservato che le modalità della captazione in un ambiente molto frequentato (un bar e un negozio sito di mare; così testualmente definito) assicuravano un materiale probatorio sincero, constatava poi che non sarebbe emerso alcun atteggiamento intimidatorio. Il P.M. replica a queste osservazioni affermando che il "capo" non avrebbe avuto alcun bisogno di minacciare nessuno, perché bastava la sua autorevolezza. Ora, anche queste censure sottovalutano la portata dell'esaustiva motivazione del primo giudice: nessuno mette in discussione l'autorevolezza del Gangemi, né pretende che il "capo" di una consorteria mafiosa si comporti come uno dei suoi esecutori, ma da tante ore di costante intercettazione della sede abituale del "capo", dove questi incontra i clienti dell'attività commerciale e i sodali di quella criminale, sarebbe lecito attendersi una qualche notizia di come questo capo e la sua associazione si comportano con il mondo esterno. Perché anche in questo caso ciò che non emerge è quella manifestazione esteriore del metodo mafioso senza la quale il reato di cui all'art. 416 bis c.p. non sussiste. E infatti, come afferma il primo giudice, ciò che non emerge è proprio questo, mentre ci si aspetterebbe da tante conversazioni una qualche notizia dell'attività intimidatrice dei sodali del capo e del clima di assoggettamento ambientale. Ma lo stesso appello del P.M. sul punto nulla dice, perché ritiene erroneamente non necessaria l'esternazione del metodo mafioso.

Le osservazioni del P.M. sul punto sono dunque assolutamente irrilevanti, mentre dalla scarsa chiarezza delle intercettazioni telefoniche non può inferirsi nessuna univoco elemento di prova: la riservatezza fa parte di ogni associazione segreta, e non è peculiare della mafia, ma soprattutto essa può coprire qualsiasi attività illecita non necessariamente criminale.

GANGEMI FA LE CONDOGLIANZE A BATTISTA RAFFAELE.

Si tratta di un episodio testimoniato da una conversazione telefonica intercettata il 2/11/2009, nel corso della quale Gangemi e Condidorio Raffaele fanno le condoglianze a Battista Raffaele per la morte di una sua parente calabrese, tale zia Raffaella. Francamente non si comprende per quale motivo gli operanti affidino una qualche portata accusatoria all'episodio: come dice correttamente il primo giudice una telefonata di condoglianze per la morte di un parente di altri è solo una manifestazione di rispetto, non esclusiva dei calabresi. E lo stesso P.M. nulla di altro dice sul punto, limitandosi a rilevare che l'episodio sarebbe rilevante perché interno a logiche di 'ndrangheta, quasi come se le condoglianze fossero una peculiare consuetudine della malavita calat[illegible] più incomprensibile che ingenuo, [illegible]

GANGEMI DOMENICO INTERESSA IL NIPOTE MORELLO FRANCESCO PER LA MANCATA SOLUZIONE DI UNA CERTA SITUAZIONE CHE RIGUARDA LA SUA FAMIGLIA.

La vicenda è rappresentata da una serie di conversazioni telefoniche intercorse tra Gangemi Domenico e suo nipote Morello Francesco, quello che lo ha accompagnato da Oppedisano per il colloquio nell'aranceto già esaminato. In esse il Gangemi si lamenta perché una persona non avrebbe risolto un contenzioso giudiziario in Calabria che coinvolgeva la figlia o la moglie, e suggerisce di rivolgersi ad un'altra persona, identificata in un "mafioso" di un certo peso poi ucciso, minacciando anche di scendere di persona a a prendere qualcuno "a schiaffi". L'argomento è adeguatamente raccontato e correttamente interpretato dal primo giudice nelle pagine da 53 a 59 dell'impugnata sentenza.

Il P.M., nelle pagine 39 e 40 dell'atto di appello, lamenta la sottovalutazione dell'episodio e la lettura "parcellizzata" di esso fornita dal primo giudice, il quale non avrebbe considerato che la disponibilità in Calabria di persone in grado di intimorire sarebbe indice del Ruolo del Gangemi di Capo della ndrangheta in Liguria.

Sul punto va innanzitutto detto che, non solo la vicenda è estranea agli imputati qui giudicati, ma che essa appare così oscura da non giustificare alcun uso probatorio. Da quei brandelli di conversazione innanzitutto non comprendiamo di cosa si parla: si parla di un certo "Zema", forse identificabile in un geometra del comune di Reggio Calabria; di una sanzione amministrativa; della visita di un ufficiale giudiziario,

forse di una causa in corso, ma non sappiamo di quale natura e oggetto; di una persona che doveva risolvere il problema (non sappiamo quale e come) e che non è stato capace; di un altro, tale "Pepè" di bassa statura, che doveva essere officiato non si sa di quale compito. Dunque, non sappiamo neppure se l'affare perseguito è illecito o meno. L'unica cosa certa è che Gangemi appare molto arrabbiato, tanto da minacciare di scendere in Calabria per dare quattro schiaffi a non si sa chi e prendere per le corna forse "Zema". Ora, proprio il tono del Gangemi rappresenta il fatto come personale, così come personale pare la scelta perseguita: egli non dà direttive, non incarica un terzo, ma addirittura minaccia di intervenire personalmente, senza trincerarsi nell'aplomb che ci si aspetterebbe da un capomafia. Il Gangemi infatti, quando parla di vicende di "'ndrangheta" la cita con il suo nome e comunque usa sempre la persona plurale quando parla dei fatti che interessano il sodalizio: qui non vi è neppure alcun riferimento indiretto alla solidarietà associativa o anche solo regionale.

In altre parole è difficile individuare qui una sicura mafiosità, prima ancora che una mafiosità riferibile all'ambiente ligure. Perché è sempre questo il problema: anche ammettendo che il fatto si inquadri in un contesto mafioso, il che non appare scontato a causa dell'oscurità della vicenda, esso è tutto calabrese e non ci dice niente del metodo mafioso in Liguria, come correttamente argomenta il primo giudice. Ove fosse dimostrata la mafiosità della vicenda potrebbe al massimo rappresentare il Gangemi come concorrente nella 'ndrangheta reggina, ma non capo di un analogo e autonomo sodalizio ligure. Anche le considerazioni dell'appellante sul punto appaiono infondate.

IL FUNERALE DI ANASTASIA PIETRO MORTO IL 19/1/2010.

La vicenda così rubricata ha per oggetto le opinioni espresse dal Gangemi in occasione della morte e del funerale di Anastasio Pietro, opinioni captate in occasione dell'intercettazione ambientale nel negozio di ortofrutta dell'imputato, separatamente giudicato, mentre colloquia con Condidorio Arcangelo, egli pure separatamente giudicato, e altre persone non identificate. Dunque anche qui si tratta di conversazioni alle quali sono estranei gli imputati qui giudicati. L'argomento è diffusamente trattato dal primo giudice nelle pagine da 59 a 71 dell'impugnata sentenza, che riporta gli stralci rilevanti delle conversazioni.

Il P.M. appellante lamenta la sottovalutazione della vicenda, che a suo dire dimostrerebbe l'esistenza di un "locale" genovese e il ruolo di rilievo del Gangemi.

Come rileva il primo giudice, le conversazioni sul tema sono innanzitutto estremamente frammentarie, sì da non rendere intellegibile il senso dei discorsi. Tuttavia si comprende che il Gangemi aveva avuto contrasti con "i Nastasi", per "fatti di 'ndrangheta", forse collegati ad una passata minaccia di altri di fare una "ndrina distaccata a Bolzaneto". Tali erano i rapporti che, a quanto sembra, la partecipazione di Gangemi e dei suoi sodali appare problematica e viene discussa; anzi il Gangemi si ripromette di discutere il problema nell'incontro annuale dei capi mafiosi presso il santuario della madonna di Polsi. Anche qui persone non imputate nel presente giudizio parlano di usanze della 'ndrangheta calabrese, ma nulla ci dicono di come il gruppo genovese si manifesta in Liguria, onde va confermata anche per questa vicenda l'insufficienza [illegible] materiale [illegible].

LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DEL 2010 IN LIGURIA.

Sotto questa rubrica, articolata in numerosi paragrafi, l'impugnata sentenza, nelle pagine da 71 a pag. 153, esamina una delle vicende più diffusamente trattate nel corso delle conversazioni captate nel negozio di ortofrutta del Gangemi. In estrema sintesi, questi sono i fatti: il Gangemi sosteneva con forza la candidatura a Genova di Praticò Aldo, mentre il Belcastro sosteneva con altrettanta determinazione la candidatura in Genova di Moio Fortunata e il Garcea sosteneva altre candidature; a Imperia invece l'unico candidato sostenuto dal gruppo era Saso Antonio. La divisione determina un vero e proprio scontro nel gruppo, registrato dalle conversazione captate, per quanto frammentarie.

Anche in questo caso l'appello lamenta innanzitutto la sottovalutazione della vicenda, che degrada quasi ad una lobby localista l'impegno di persone (commercianti e imprenditori edili) che affermano anche in questo caso di operare secondo i costumi della ndrangheta. Ora, prima di esaminare le singole conversazioni che raccontano la vicenda (rubricate con carattere minuscolo, per segnalarne la natura di articolazione di questa unitaria vicenda), giova ricordare che il condizionamento del voto è sì uno degli scopi delle associazioni mafiose, ma rileva penalmente solo ove esercitato attraverso il metodo mafioso, vale a dire avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, vale a dire che deriva dalla manifestazione della forza intimidatrice, come si è argomentato in precedenza. In altre parole, questo possibile scopo del sodalizio mafioso (il

condizionamento elettorale) assume rilevanza penale come gli altri indicati dall'art. 416 bis c.p., alle stesse condizioni, non godendo di alcuna deroga dai comuni principi che disciplinano la repressione del fenomeno. Il primo giudice, facendo corretta applicazione di questi principi, ha escluso la sussistenza di un'associazione mafiosa ligure perché il condizionamento non era esercitato con metodo mafioso e non perché sottovalutasse la riconducibilità all'associazione mafiosa calabrese delle singole persone coinvolte nella vicenda.

L'appoggio elettorale a Saso Alessio.

L'argomento, trattato nell'impugnata sentenza alle pagine da 73 a 85, è oggetto di diverse conversazioni telefoniche e ambientali captate dagli inquirenti. Esse dimostrano inizialmente che Saso e Gangemi si conoscevano già e che Gangemi sollecita al candidato alcuni favori personali; che Saso incontra altre persone legate alla 'ndrangheta nel ponente, chiedendo loro sostegno elettorale e manifestando la sua disponibilità per "qualcosa di fattibile". Ciò che manca è qualsiasi riferimento, anche implicito, a mezzi illeciti e meno che mai minatori, per sostenere il candidato, e questo, da solo, esclude la rilevanza penale di queste conversazioni.

Il P.M., nel suo atto di appello, commentando la vicenda nella pagine 44 e 45, lamenta che non sia stata colta l'illiceità del patto elettorale e la sua riconducibilità a noti mafiosi. Ma questo come si è detto, non dimostra che il condizionamento così cercato sia stato realizzato con il metodo mafioso e ciò basta per ritenere l'infondatezza dell'appello sul punto.

L'appoggio elettorale a Genova.

L'argomento è trattato, con le numerose articolazioni che esamineremo di seguito, nelle pagine da 85 a 153 dell'impugnata sentenza. La vicenda, come di consueto ricostruita attraverso numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, ha per oggetto la spaccatura verificata nel gruppo, i cui componenti, come si è detto, sponsorizzano candidati diversi: il Gangemi sostiene Praticò e, allo scopo, ha organizzato una festa della comunità calabrese.

Lumbaca Rocco fa visita a Gangemi il 5/2/2010.

La vicenda è documentata da alcune conversazioni intercettate nell'ortofrutta del Gangemi, intercorsa tra quest'ultimo Nucera Lorenzo, suo nipote

Fiumanò Antonino, e Lumbaca Rocco: le conversazioni in questione sono riportate e commentate dal primo giudice nelle pagine da 96 a 100 dell'impugnata sentenza. Occorre premettere che il Lumbaca, condannato per un sequestro di persona era allora semilibero e in tirocinio formativo presso il negozio di ortofrutta di Fiumanò Antonino, nipote del Nucera stesso. I due, riaccompagnando il detenuto in carcere alla sera, si sono fermati in alcune occasione dal Gangemi: questo è il contesto delle conversazioni intercettate. In esse, innanzitutto Gangemi chiede l'impegno del Lumbaca alla candidatura di Praticò e scopre invece che il suo interlocutore si era impegnato a sostenere un altro candidato, Moio Fortunata, sponsorizzata da Belcastro. Ciò determina l'irritazione del Gangemi, che ricorda come l'appoggio a Praticò fosse stato deciso ad una riunione apposita, da un "tavolo di 15 persone", da "cristiani seri".

Anche qui il P.M., nella pagine da 46 a 48 dell'atto d'appello, lamenta che sia stato sottovalutato il contesto della decisione, che sembra alludere a scelte della "ndrangheta". In realtà il primo giudice non esclude questo contesto malavitoso, anche se ritiene la vicenda compatibile pure con un concetto regionalistico dell'onore, ma segnala anche qui l'assenza di indicazioni dell'uso di un metodo mafioso nella conduzione dell'affare elettorale. E questa valutazione non è contraddetta dalla seguente colorita espressione usata dal Gangemi: "compare l'altra volta si è acchiappato con uno, che abbandonai negozio e cose, acchiappai la pistola e..". Gangemi qui esibisce solo la sua determinazione, riferendosi a un episodio passato, mai illustrato e dunque sconosciuto, nel quale ha "acchiappato la pistola". Anche se nulla sappiamo del fatto, il suo richiamo "esemplare" fa più pensare ad una "guapperia", vale a dire ad una vanteria da guappo, piuttosto che alla condotta di un capomafia.

Anche questa conversazione dunque non ci dice nulla sull'esistenza di un metodo mafioso, il che la rende insufficiente sul piano accusatorio.

Marcianò fa visita a Gangemi il 6/2/2010.

La vicenda è documentata da una conversazione tra Gangemi, Marcianò e Condidorio intercettata nel solito negozio di ortofrutta, riportata e commentata a pag. 100 e 101 dell'impugnata sentenza. In essa si spiega la decisione di candidare la Moio come maturata forse in Calabria, grazie all'intervento del padre. L'appello del P.M. sottolinea il contesto ndranghetista della vicenda, che forse non può essere escluso, anche se risulta

poco intelligibile, in una smozzicata conversazione dove l'unico elemento chiaro è costituito dal risentimento del Gangemi. Anche qui comunque non emerge alcun riferimento ad un metodo mafioso esercitato nella nostra regione, il che dimostra l'inconsistenza della vicenda sul piano accusatorio.

Gangemi convoca Bruzzaniti Rocco il 7/2/2010.

La vicenda è documentata da una conversazione tra Gangemi e Bruzzaniti Rocco intercettata nel solito negozio di ortofrutta, riportata e commentata a pag. da 101 a 109 dell'impugnata sentenza. In essa si parla ancora della candidatura della Moio, caldeggiata dal Belcastro senza averne informato gli uomini di Ventimiglia, commettendo così "due malazioni". L'appello del P.M. sottolinea il contesto 'ndranghetista della vicenda che forse non può essere escluso visti i riferimenti alla "parola data" e "all'onore", valori comunque non esclusivi della criminalità organizzata calabrese, ma comuni ad arcaiche concezioni del mondo tipiche di tutto il sud. Anche qui comunque non emerge alcun riferimento ad un metodo mafioso esercitato nella nostra regione, il che dimostra l'inconsistenza della vicenda sul piano accusatorio.

Condidorio Arcangelo: la proposta di mettersi in contatto con Ventimiglia.

La vicenda è documentata da una conversazione tra Gangemi e Condidorio intercettata nell'auto del secondo, riportata e commentata a pag. da 109 a 111 dell'impugnata sentenza. Anche qui si parla della candidatura della Moio e Cangemi manifesta la volontà di fare le sue rimostranze a quelli di Ventimiglia, mentre Condidorio propone un'ambasciata tale "Peppino": cosa si ripromettono i due appare comunque oscuro, mentre resta chiaro solo il disappunto di Gangemi. Anche qui l'appello del P.M. sottolinea il contesto "ndranghetista" della vicenda, spiegata anche con riferimenti al cerimoniale malavitoso, in virtù del quale il Gangemi si sarebbe rivolto al Marcianò invece che al Moio, e non per il livello di personale conoscenza, come argomenta il primo giudice. Ma, anche ammettendo questo contesto ndranghetista, non emerge alcun riferimento ad un metodo mafioso esercitato nella nostra regione, il che dimostra l'inconsistenza della vicenda sul piano accusatorio comunque quel metodo.

Conversazione del 21 febbraio tra Gangemi e Garcea Onofrio.

La vicenda è documentata da una conversazione tra Gangemi e Garcea Rocco intercettata nel solito negozio di ortofrutta, riportata e commentata a pag. da 111 a 113 dell'impugnata sentenza. Qui Garcea si impegna a sostenere la candidatura di Praticò, esclusivamente per Mimmo Gangemi, come sottolinea più volte. Anche in questo caso il P.M. sottolinea il contesto 'ndranghetista della decisione censurando il primo giudice che la interpreta come un favore personale a Gangemi. A parte che il tenore letterale della conversazione fa pensare legittimamente al favore personale, visto che non vi è nessuna allusione ad un movente diverso e "superiore", va anche ribadito che anche in questo caso non emerge alcun riferimento ad un metodo mafioso esercitato nella nostra regione, il che dimostra l'inconsistenza della vicenda sul piano accusatorio.

Moio Vincenzo chiede a Gangemi l'appoggio elettorale per la figlia.

La vicenda è documentata da una conversazione telefonica tra Gangemi, Moio e Marcianò, riportata e commentata a pag. da 112 a 114 dell'impugnata sentenza. L'antefatto è costituito da un incontro a Ventimiglia tra Gangemi e Marciano, nel quale si sarebbe discusso della candidatura di Praticò e della Moio. Il 22 febbraio 2010 Gangemi riceve una telefonata da Marcianò che gli passa Vincenzo Moio, il quale gli chiede l'appoggio elettorale per la figlia. Il Gangemi dopo avere ricordato il suo impegno a favore di Praticò, sollecitato anche da "un amico di Reggio", si impegna comunque a fare "qualche cosina ...pure per vostra figlia compare". Anche qui il P.M. sottolinea il contesto ndranghetista della vicenda, dilungandosi anche sui motivi protocollari che impedirebbero i rapporti diretti tra Gangemi e Moio, sull'allusione a "gente di Reggio"., ecc. , laddove il primo giudice legge la vicenda anche come uno scambio di favori personali determinato dalla comune origine calabrese. Ora è inutile cercare in queste conversazioni spesso oscure tanti significati: ciò che qui è chiaro è che la candidatura della Moio che aveva fatto infuriare il "capocosca" Gangemi come un altro tradimento, viene invece poi accettata, anzi lo stesso Gangemi si impegna ad aiutare anche l'altra candidata. Proprio questo epilogo ridimensiona l'asserito carattere ndranghetista della vicenda: nessuno ha fatto né una, né due, né più malazioni, visto che tutti si accordano. E naturalmente anche in questa vicenda non emerge alcun riferimento ad un metodo mafioso esercitato nella nostra regione, il che ne dimostra l'inconsistenza sul piano accusatorio.

Gangemi convoca Belcastro Domenico il 22/2/2010.

La vicenda è documentata da una conversazione tra Gangemi e Belcastro, alla quale interviene a un certo punto anche Condidorio, intercettata nel solito negozio di ortofrutta, riportata e commentata da pag. da 116 a pag. 129 dell'impugnata sentenza. La conversazione avviene dopo la telefonata di Marcianò e Moio commentata nel paragrafo precedente: Cangemi convoca subito Belcastro e Condidorio, con i quali parla nuovamente delle elezioni, rectius dei candidati da sostenere. Tra i consueti richiami agli impegni assunti, alla parola d'onore, al rispetto degli anziani, ecc., l'unica cosa che qui emerge è che la candidatura della Moio non è più uno sgarbo per nessuno, visto che la candidata si è impegnata a fare assumere il genero di Gangemi, come si era già impegnato l'altro candidato. Questo fatto personale [illegible] vive con le comuni esigenze del sodalizio criminoso, ma sicuramente l'epilogo della vicenda dimostra l'assenza di ogni effettiva coercizione anche all'interno dell'organizzazione, e meno che mai nell'ambiente sociale, come correttamente argomenta il primo giudice.

Il P.M. appellante anche qui segnala il contesto 'ndranghetista della vicenda, desumibile dal fatto che l'appoggio ai due candidati sarebbe nato da vere e proprie riunioni di gruppi mafiosi, a Ventimiglia e a Genova, con il sostegno di persone di peso criminale come D'Agostino Raffaele e l'assessore Caridi. Ora, intanto è arduo trovare un coerente percorso organizzativo come quello solo accennato dal P.M. in quella vera e propria accozzaglia di frasi smozzicata, ma comunque anche qui non emerge alcun riferimento ad un metodo mafioso esercitato nella nostra regione, il che dimostra l'inconsistenza della vicenda sul piano accusatorio.

Gangemi incontra Nucera Lorenzo e Martino Domenico la sera del 22 febbraio 2010.

La vicenda è documentata da una conversazione tra Gangemi, Nucera e Martino, intercettata nel solito negozio di ortofrutta, riportata e commentata da pag. da 130 a pag. 134 dell'impugnata sentenza. Si parla ancora delle elezioni e a quanto pare non sembra proibito votare per la Moio, del cui padre vengono ricordati i titoli (viene definito "buon figlio" e "mastro di schioppo", termini sembra riferibili alla 'ndrangheta). Non si comprende dove il stia il "metus" mafioso indicato a pag. 54 dell'appello del P.M. a proposito di questo incontro: Martino ha gravi precedenti e viene definito

dall'appellante "molto vicino" alla ndrangheta, ma non si vede quale intimidazione esercita visto che sembra impegnarsi a "garantire al 100% i suoi voti, anche se non garantisce al 100% il voto di tutti coloro che avvicinerà" (così testualmente a pag 54 dell'atto di appello). Anche in questa conversazione non è dato trovare alcuna espressione minatoria, ma solo il consueto riferimento, al rispetto, ecc. Anche questa vicenda sembra dunque priva di univoco significato accusatorio.

Belcastro parla della vicenda elettorale con Comisso Giuseppe.

La vicenda è documentata da una conversazione intercorsa tra Belcastro e Comisso Giuseppe, dirigente della ndrangheta di Siderno, avvenuto il 4/3/2010 presso la lavanderia Apegreen di Siderno, conversazione intercettata dagli inquirenti e riportata e commentata a pag. da 136 a 138 dell'impugnata sentenza. La conversazione evidenzia una certa doppiezza del Belcastro che parla in modo irriguardoso del Gangemi, laddove alla sua presenza è addirittura ossequiente, e l'interessamento dei Calabresi per la vicenda elettorale, con il Commisso che si informa se le decisioni sono state rituali (con votazione o meno). La conversazione dunque sembra dimostrare la riferibilità della vicenda ad un contesto 'ndranghetista, ma nulla ci dice dell'uso o meno del metodo mafioso in Liguria, onde anche questa conversazione appare inconsistente sul piano accusatorio.

Gangemi parla in auto con Garcea Onofrio di ritorno da Novi Ligure il 28/2/2010.

Si tratta di una conversazione intercettata nell'auto sulla quale i due si erano recati a Novi Ligure per partecipare ad una riunione malavitosa per conferire cariche agli affiliati, conversazione riportata e commentata alle pagine da 138 a 140 dell'impugnata sentenza. In essa i due parlano del rapporto tra elezioni e ndrangheta, e sembrano concludere che a Genova il voto è stato orientato per motivi regionali, di solidarietà tra calabresi. Il P.M. argomenta invece, in modo oscuro, che la conversazione dimostrerebbe i diversi gradi di impegno della 'ndrangheta, che agirebbe in Liguria in modo volutamente cauto. Francamente sembra arduo cogliere tutte queste sfumature, ma è certo che anche qui non emerge alcuna traccia del ricorso al metodo mafioso in Liguria, onde anche questa conversazione appare inconsistente sul piano accusatorio.

Gangemi parla in auto con Condidorio Arcangelo il 9 marzo 2010.

Si tratta di una conversazione intercettata nell'auto sulla quale i due si stanno recando a Lavagna, conversazione riportata e commentata alle pagine da 140 a 142 dell'impugnata sentenza. I due commentano la condotta di Garcea, colpevole di avere sponsorizzato candidati diversi. La conversazione non dice nulla d'importante al di là delle colorite ed irriguardose espressioni con le quali viene definito il Garcea. L'appello sul punto non dice nulla, richiamando le "identiche considerazioni", forse riferendosi a quelle svolte nel paragrafo precedente, anche se non si comprende quali. Comunque lo stesso appello non spiega la rilevanza della conversazione che dimostra solo la pluralità di condotte e orientamenti nel gruppo, il che ridimensiona l'autorevolezza criminosa della scelta di appoggiare il candidato di Gangemi: ognuno sembra fare [illegible]

Gangemi parla con Multari Antonino il 14 marzo 2010.

Si tratta di una conversazione avvenuta tra Gangemi e Multari nel solito negozio di ortofrutta, riportata a pag. 142 e 143 dell'impugnata sentenza: i due criticano Garcea definendolo addirittura Giuda, proprio per la sua diversa posizione elettorale.

L'appello del P.M. ribadisce il contesto 'ndranghetista della conversazione, ridimensionato dal primo giudice ad uno scontro tra vecchi amici (Gangemi e Garcea), che erano anche stati in galera insieme. Ora, anche se non mancano nella conversazione allusioni ad una realtà superiore (l'ambasciata a Reggio Calabria), anche qui difetta ogni riferimento al metodo mafioso in Liguria, onde questa conversazione appare inconsistente sul piano accusatotio.

Gangemi parla con Condidorio Arcangelo il 16 marzo durante il tragitto verso Lavagna.

Si tratta di una conversazione intercettata intercorsa tra i due in un'automobile, trascritta e commentata da pag. 143 a pag. 146 dell'impugnata sentenza. I due parlano ancora della scorrettezza di Garcea che giudicano comunque più sincero di Condidorio. I due però confermano che Garcea aveva fatto confluire i voti della sua famiglia su Praticò, anche se avrebbe cercato un centinaio di voti per la Moio. Sul punto l'appello nulla dice e la conversazione non introduce alcun elemento d'accusa.

Lumbaca fa ancora visita a Gangemi il 26 marzo 2010.

Si tratta di una conversazione tra Garcea e Lumbaca avvenuta nel solito negozio di ortofrutta, riportata e commentata da pag. 146 a pag. 153 dell'impugnata sentenza. La conversazione ruota sempre intorno alla vicenda elettorale e cita altri soggetti oltre il solito Garcea (i mammolesi, i Nucera): essa appare comunque frammentaria e di ardua interpretazione, contrariamente a quanto afferma il P.M. La conversazione è quasi integralmente trascritta nell'impugnata sentenza, cosicché chiunque può apprezzare il peso degli "incomprensibile" e delle sovrapposizioni di voci segnalate, che sicuramente non aiutano la comprensione del contenuto della discussione. Come sempre abbondano i riferimenti al valore della parola data, per la quale "un tempo si ammazzava", e vi è la solita esibizione di subcultura etnica o 'ndranghetista, con il cui metro si qualifi[illegible] ("Paolo Nucera è un b[illegible] "Caro Onofrio è un[illegible] poco ruffiano", ecc.). L'appello del P.M. sottolinea anche qui il contesto ndranghetista della vicenda, trovando riferimenti precisi che sfuggono ad ogni lettura. Non si vede per quale motivo il giudice avrebbe dovuto trovare una spiegazione alternativa a quella del P.M in quell'accozzaglia di frasi smozzicate che costituiscono la conversazione, nella quale ogni tanto si coglie un brandello di definizione: nessuno è tenuto a spiegare ciò che, per la sua oscurità, è incomprensibile. Tuttavia, anche se la decisione di sostenere Praticò è stata l'unica in regola con i canoni della ndrangheta, come afferma il P.M., resta il fatto che essa è stata disattesa da molti, anche autorevoli (Moio, Garcea, Belcastro): sarà anche una questione di ndrangheta come ribadisce il P.M., ma nessuno l'ha imposta e ognuno ha fatto quello che gli pare, fino a quando lo stesso Gangemii ha accettato la candidata alternativa perché gli prometteva lo stesso favore personale di Praticò. Dunque la vicenda può essere letta anche nelle sue dinamiche personali, come privilegia il primo giudice. Resta fermo il fatto che qui non vi è alcun cenno della manifestazione del metodo mafioso in Liguria, il che dimostra l'inconsistenza della vicenda sul piano accusatorio.

Il risultato elettorale.

Il risultato delle elezioni, secondo il primo giudice, è un vero e proprio disastro per i candidati del gruppo criminale: la Moio ha preso solo 256 inutili voti, mentre Praticò ha realizzato 1788 inutili voti validi, perdendo oltre cinquecento altri voti (che gli avrebbero consentito l'elezione) annullati per un errore determinato dalle

istruzioni sbagliate fornite dal Gangemi, il quale, malgrado la sua autorevolezza, sembra non avesse compreso neppure il meccanismo elettorale. Secondo il P.M. questo sarebbe une mezzo successo o una quasi vittoria. Le dispute sul punto non sono importanti, ciò che rileva sono le reazioni registrate dalle conversazioni intercettate, riportate e commentate da pag. 153 a pag.165 dell'impugnata sentenza: malgrado l'amarezza della sconfitta il Gangemi spera sempre che il Praticò riesca a trovare i due posti di lavoro per i suoi congiunti, il che costituisce il meschino risvolto personale della vicenda, che sicuramente non esclude un contesto 'ndranghetista.

Sicuramente non vi è traccia in questa vicenda elettorale di una qualsiasi pressione illecita verso potenziali elettori, circostanza che il P.M. appellante ammette ma ritiene rilevante, perché a suo dire il solo garantire il sostegno ad un candidato come "ndrangheta" sarebbe indizio del reato contestato. Ma, come si è detto nella premessa, senza manifestazione del metodo mafioso il reato contestato non sussiste, onde tutta la vicenda elettorale veramente assume scarsissimo peso nella prospettiva accusatoria. E non si può certo attribuire a metus (mai manifestatosi nelle intercettazioni) la sollecitudine con cui Praticò si reca nel negozio di Gangemi, quando questo lo convoca allarmato da una verifica del NAS a carico di un congiunto: i calabresi erano comunque "grandi elettori" e questo giustifica la sollecitudine del candidato che voleva mantenerne il consenso per la sua futura carriera politica. Né appare indice di mafiosità la volontà di incassare le promesse elettorali o chiedere favori ai candidati, anche dopo le elezioni: purtroppo è consuetudine figlia di un cinismo non peculiare delle organizzazioni malavitose, ma senz'altro più diffuso nel sentire comune, come ricorda opportunamente il primo giudice.

LE RIUNIONI DI 'NDRANGHETA E LA RIUNIONE DI BORDIGHERA DEL 17 GENNAIO 2010.

L'Argomento è trattato dal primo giudice nelle pagine da 165 a 173 dell'impugnata sentenza, dove si racconta innanzitutto il percorso, a volte vizioso, dei partecipanti, monitorati dagli inquirenti. Dell'incontro non abbiamo nessuna documentazione diretta, onde appare assolutamente congetturale qualsiasi ipotesi. E questo è proprio confermato dall'appello del P.M. che, a pag. 60 dell'atto di appello dice testualmente "la data ed i plurimi riferimenti precedenti (e pure successivi) alle elezioni danno piena prova che la riunione aveva quale argomento centrale le prossime elezioni

regionali". Nella stesa pagina il P.M. ipotizza che la riunione fosse finalizzata al conferimento di "doti", vale a dire cariche nell'associazione criminale. Questo desumendolo da una successiva intercettazione ambientale nella quale il Pronestì, dopo avere descritto un luogo e un tempo compatibili con la riunione in esame , sembra parlare di "doti" e sicuramente si manifesta spaventato da possibili arresti perché "questa è associazione mafiosa". Non si tratta dello stesso oggetto e non si capisce perché il P.M. con eguale sicurezza indichi questi argomenti, non si comprende se esclusivamente o alternativamente, come oggetto della riunione. Le divisioni in materia elettorale che abbiamo esaminato in precedenza, rimaste tali fino al voto, fanno pensare che non si sia concordato nulla.

L'appello accusa il primo giudice di aver minimizzato la vicenda, ma in realtà nessuno sminuisce nulla: semplicemente non sappiamo di che cosa si è parlato, né abbiamo elementi per presumerlo, ma possiamo fare solo inutili congetture, che non sono indizi. L'unica cosa certa è la cautela registrata nei movimenti dei partecipanti, allo scopo di evitare di essere pedinati, il che fa pensare a qualcosa di losco. Si deve concludere con il primo giudice che quella è stato verosimilmente un incontro di 'ndrangheta, o tra persone legate a quell'esperienza, ma nulla di più sappiamo, il che toglie ogni apprezzabile rilievo accusatorio alla vicenda.

GANGEMI PARLA CON BRUZZANITI ROCCO.

Sotto questa unitaria rubrica, alla pagina 173 dell'impugnata sentenza viene introdotto l'esame, fatto in successivi paragrafi, di una conversazione intercettata nel negozio di ortofrutta del Gangemi il 7/2/2010 e di una telefonata intercettata il successivo 5 marzo, vicende ritenute di fondamentale interesse dall'accusa, che le ha riproposte in questo grado e ritenute invece confuse e non circostanziate dal primo giudice. Esaminiamo di seguito, rubricandole in carattere minuscolo, queste vicende.

L'incontro del 7 febbraio 2010.

Il giorno in questione Gangemi convoca telefonicamente nel suo negozio il Bruzzaniti, dopo essersi fatto dare il suo numero di telefono da Nucera Lorenzo, al quale dice di cercare l'interlocutore per "una posa di piastrelle". Quello che segue è una lunga conversazione tra Bruzzaniti e Gangemi, riportata e commentata alle pagine da 173 a 194 dell'impugnata sentenza. Basta leggerla (è trascritta pressoché totalmente) per rendersi conto dell'impossibilità di individuare l'oggetto preciso della conversazione: si tratta di

una geremiade nella quale i due si scambiano continue reciproche manifestazioni di stima; ricordano la statura dei vecchi, come il deceduto Rampino; illustrano con finta modestia i loro meriti di uomini d'onore, che hanno rischiato l'ergastolo "per la Calabria", "per la bella bandiera"; solo alla fine il Gangemi ricorda l'impegno a favore dell'elezione di Praticò e lo invita ad una manifestazione elettorale. Comunque, esclusa la poco appassionata chiusa sulle elezioni, come osserva il primo giudice, parlano solo del passato, e neppure in modo circostanziato. Il P.M. nel suo appello spende alcune pagine per sottolineare "la mafiosità" dei due, che neppure il primo giudice nega. Però i due non dicono nulla della loro organizzazione ligure, di come è organizzata e come opera, il che ne esclude la rilevanza accusatoria. L'unica cosa che emerge è che i due sono stati, almeno in passato, parte di quel mondo di uomini d'onore che si fanno l'ergastolo per fedeltà alla bandiera, come gli uomini della'ndrangheta.

Resta tuttavia una curiosità non appagata: Gangemi e Lorenzo Nucera sono accusati di essere dirigenti del "locale di Genova" della 'ndrangheta, al quale secondo l'accusa sarebbe affiliato il Bruzzaniti come semplice partecipe: non si comprende perché il Gangemi, per parlare con il Bruzzaniti, abbia bisogno di chiedere il suo numero di telefono al Nucera, mentendogli però sulla ragione della convocazione. Questa singolare diffidenza tra Nucera e Gangemi non trova altri riscontri e rappresenta una delle tante dinamiche interne singolari di questo gruppo, che non sembra così affiatato. E la cosa desta ancora più stupore a fronte della banalità della conversazione, che rende incomprensibile il motivo per cui Gangemi menta al suo collega capo-locale.

La conversazione del 5 marzo (su Multari Antonino).

Il giorno indicato il Gangemi chiama al telefono il Bruzzaniti e la conversazione, intercettata, è riportata e commentata da pag. 194 a pag. 198. Anche questa è fatta di convenevoli reciproci, fino a quando si allude forse alla campagna elettorale per Pratico; da qui in poi si accavallano i soliti discorsi sul dovere di mantenere gli impegni assunti e parlano (male) di Multari usando la metafora del "muratore" che fa "il pittore", metafore sicuramente riferibili al linguaggio della 'ndrangheta. L'appello censura il primo giudice perché riduce questa conversazione alle dinamiche interne del gruppo, escludendone ogni rilevanza esterna, che nel caso di specie sarebbe irrilevante perché i due sono personaggi di spicco che "dirigono" e non "eseguono". Le censure

sono infondate, perché la conversazione nulla dice di come l'associazione si manifesta all'esterno, e come è organizzata all'interno.

LA CONVERSAZIONE TRA GANGEMI E GARCEA ONOFRIO DEL 21 FEBBRAIO 2010.

Sotto questa unitaria rubrica alla pagina 198 dell'impugnata sentenza introdotto l'esame, fatto in successivi paragrafi, di una conversazione intercettata nel negozio di ortofrutta del Gangemi tra quest'ultimo e il Garcea, ritenuta di rilievo dal P.M., che ha riproposto l'argomento anche in questo grado, e minimizzata dal primo giudice che la descrive in generale come frammentaria.

Esaminiamo di seguito, rubricandole con lettera minuscola, i vari momenti della conversazione classificati dal primo giudice e dall'appellante.

L'appuntamento per domenica 28 febbraio.

I due concordano di partire insieme tra alcuni giorni per quella che in seguito si scoprirà essere la riunione del 28 febbraio 2010 nel basso Piemonte per conferire le "doti" a Caridi e Maiolo. L'appellante sottolinea sin d'ora che questa è una condotta attiva dell'associazione, ma sin d'ora questa Corte sottolinea come si tratta di un'attività interna che non necessariamente manifesta all'esterno il metodo mafioso. Non solo, ma si tratta di una riunione che conferisce poteri in Piemonte e non in Liguria a persone estranee non solo al presente processo, ma anche alla 'ndrangheta ligure che ne costituisce l'oggetto.

Il Locale di Lucca e il locale di Sarzana.

Alle pagine da 198 a 200 dell'impugnata sentenza viene trascritta e commentata la parte di conversazione nella quale i due parlano di un viaggio a Lucca per ragionare "del Vangelo". Il contesto allude sicuramente al linguaggio della ndrangheta come riconosce espressamente il primo giudice; ciò che non si comprende è il riferimento a Romeo e a Sarzana, argomento non riproposto nell'appello del P.M. che sul punto non censura in alcun modo l'appellata sentenza.

La trascuranza del locale di Lavagna, Romeo Antonio.

Alle pagine da 200 a 203 dell'impugnata sentenza viene trascritta e commentata la parte di conversazione nella quale i due parlano del "locale di Lavagna" e di Romeo. In un contesto confuso come correttamente ricorda il primo giudice, Gangemi sembra dire di avere parlato del Locale di Lavagna a Locri; i due convengono che

"Lavagna è stata trascurata" e che gli interessati non ne avrebbero "cercato conto". Tutto si riduce a queste scarne parole che sia il giudice che il P.M. riconducono ad un contesto di 'ndrangheta. L'appello non censura nulla sul piano limitandosi a considerare più chiaro ciò che il giudice giustamente afferma essere oscuro, al di là della evidente riferibilità al gergo della ndrangheta. Infatti, neppure il P.M. sa spiegare l'oggetto della conversazione, che comunque nulla dice sull'esistenza del metodo mafioso in Liguria.

Il diritto dell'affiliato di essere messo a conoscenza di data e luogo delle riunioni.

Alle pagine da 204 a 205 dell'impugnata sentenza viene trascritta e commentata la parte di conversazione nella quale i due parlano del dovere degli affiliati di partecipare o meno alle riunioni: l'argomento sembra controverso, mentre tutti convengono sul fatto che l'affiliato debba essere invitato. L'appellante P.M. richiama il fatto solo per evidenziare la mentalità rigida dei 'ndranghetisti anziani, ma nessuna censura rivolge al commento del primi giudice: si parla come di consueto del galateo della ndrangheta e non dell'esercizio del metodo mafioso.

L'appoggio elettorale a Praticò Aldo Luciano.

Alla pag. 205 dell'impugnata sentenza si richiama il punto della conversazione in cui il Garcea si impegna a garantire tutti i voti dei suoi familiari in favore di Praticò, ma solo per rispetto al Gangemi e non come segno di stima del candidato. Ora, il P.M. richiama il passo senza alcun commento, ma la vicenda in realtà dimostra proprio come la decisione di votare Praticò sembri più una personale fissazione del Gangemi che una scelta "istituzionale" del sodalizio criminale. Non si dimentichi che nella prospettiva dell'accusa il Garcea dovrebbe essere, al pari di Gangemi, uno dei dirigenti del locale di Genova: se la decisione era stata discussa, come sembra affermare il P.M., essa avrebbe vincolato anche il Garcea, che invece qui sembra acconsentire sulla base di una spinta personale. Comunque anche questo passo non sembra avere valore indiziario.

Un uomo di 'ndrangheta può rivestire incarichi istituzionali per convenienza.

Alle pagine da 205 a 208 dell'impugnata sentenza viene trascritta e commentata la parte di conversazione nella quale i due concordano sul fatto che anche un

politico può avere incarichi nella 'ndrangheta, grazie alla "dote di Santista"e lo fanno citando anche Caridi, consigliere comunale di Alessandria. Stando all'appello del P.M. la conversazione dimostrerebbe l'autorevolezza dei due, che risultano a conoscenza di segreti importanti dell'associazione, come l'affiliazione dei politici che citano. Questo è vero e lo riconosce anche il primo giudice, ma la conversazione nulla dice sul metodo mafioso in Liguria.

BELCASTRO DOMENICO SI INCONTRA CON COMMISSO GIUSEPPE A SIDERNO IL 4 MARZO 2010.

La vicenda è documentata da una conversazione intercettata presso la lavanderia Apegreen a Siderno in Calabria dove il Belcastro si incontra con Commisso Giuseppe, [illegible] considerato esponente apicale della 'ndrangheta di Siderno. La conversazione è riportata e commentata dal pag. 208 a pag. 215 dell'impugnata sentenza.

I due discutono del malanimo che il Gangemi mostra verso Belcastro; alludono e divisioni esistenti nel "locale" di Genova; parlano in termini spregiativi del grande capo Oppedisano ed esprimono giudizi poco lusinghieri verso "reggini" e "pianoti"; il Berlcastro afferma che, su sua proposta, tutti hanno accettato di "non fare niente per tre anni".

Da questi brandelli di conversazione il primo giudice sembra inferire la non unitarietà della 'ndrangheta, concetto contestato dall'appellante P.M.. L'argomento non sembra comunque così importante: la conversazione dimostra certo l'esistenza a Genova di persone e strutture legate alla 'ndrangheta calabrese, tuttavia non ci dice se e come operano, onde non dimostra la sussistenza del metodo mafioso nella nostra terra. Anche questo argomento dunque è insufficiente sul piano probatorio.

LA RIUNIONE DI LAVAGNA DEL 16 MARZO 2010.

Sotto questa unitaria rubrica a pag.216 dell'impugnata sentenza introdotto l'esame, fatto in successivi paragrafi, di una riunione del "locale di Lavagna". Già alcuni pentiti, in un lontano passato, avevano parlato della famiglia Nucera come referente a Lavagna della 'ndrangheta e Paolo Nucera è separatamente giudicato, con rito ordinario, con l'accusa di essere il capo del "locale di Lavagna". Esaminiamo di seguito, rubricandoli con lettera minuscola, gli elementi raccolti sull'incontro in questione, così come classificati dal primo giudice e dall'appellante.

La programmazione dell'incontro.

Il 7 marzo del 2010 alcune conversazioni telefoniche e ambientali, riportate e commentate dal primo giudice alle pagine da 217 a 220 dell'impugnata sentenza, dimostrano che Garcea, Gangemi, Condidorio, stanno organizzando una riunione a Lavagna, alla quale dovrebbe partecipare anche tale "Picozzo", identificabile nel Belcastro;nelle conversazioni si cita Paolo Nucera e Vincenzo Nucera, e si fa riferimento a "due cariche speciali", il che fa pensare al carattere 'ndranghetaista dell'incontro.

Gangemi Domenico e Condidorio Arcangelo si recano a Lavagna il 9marzo 2010.

Il viaggio è ricostruito attraverso la conversazione tra Gangemi e Condidorio, captata nell'auto ove i due viaggiavano, riportata e commentata alle pagine da 220 a 224 dell'impugnata sentenza. I due tra l'altro commentano la cattiva fama di Garcea da alcuni considerato un confidente della polizia, e da loro ritenuto solo ambiguo.

La conversazione tra Gangemi e Multari Antonino del 14 marzo 2010.

Si tratta di una conversazione intercettata nel consueto negozio di ortofrutta, commentata e riportata alle pagine 224 e 225 dell'impugnata sentenza. I due parlano di una vicenda nella quale qualcuno avrebbe reso una falsa testimonianza e sembra venire giustificato; Gangemi parla male di Garcea, come abbiamo visto anche in altre conversazioni, e si fa riferimento ad un imminente incontro chiarificatore.

Gangemi convoca a Lavagna anche Bruzzaniti Rocco e Gorizia Cosimino.

Anche questo è documentato da una conversazione intercettata nel negozio di ortofrutta, riportata e commentata alle pagine da 225 a 227 dell'impugnata sentenza. Il Bruzzaniti declina l'invito anche se appare assai lusingato.

Gangemi e Condidorio si recano a Lavagna la sera del 16 marzo 2010.

La partenza da Genova e l'arrivo a Lavagna sono verificati dal servizio di osservazione appostato dagli inquirenti e nel viaggio di andata viene intercettata la conversazione in auto di Gangemi e Condidorio, riportata e commentata alle pagine da 227 a 231 dell'impugnata sentenza.

I due parlano sempre del rispetto dovuto, del funerale di Anastasio, delle elezioni in Liguria e dello sgarbo delle diverse candidature, tutti argomenti già esaminati. Il tono della conversazione sembra sempre ruotare sulle "regole di condotta".

Gangemi e Condidorio rientrano a Genova.

Nessuna diretta conoscenza abbiamo del contenuto della riunione avvenuta all'interno dell'hotel Ambra a Lavagna. Nel viaggio di ritorno, Garcea a Condidorio sono invece monitorati da un'intercettazione ambientale nell'auto utilizzata. La loro conversazione è riportata e commentata alle pagine da 213 a 235 dell'impugnata sentenza. In essa, almeno nelle poche parti comprensibili, vi sono riferimenti ai rituali della 'ndrangheta e a personalità, vive o defunte, di quel mondo; come spesso avviene si parla male degli assenti, in questo caso del Racerà.

Il primo giudice conclude che dalla conversazione non comprendiamo di cosa si sia parlato nella riunione, il che è vero. Il P.M. sembra dire che, comunque, il solo partecipare a questa riunione riservata sarebbe indizio dell'appartenenza all'associazione mafiosa. La divaricazione trova origine nella diversa interpretazione della norma incriminatrice già esaminata: il P.M. pensa che la sola organizzazione di una struttura decentrata di una mafia storica integri il reato di cui all'art. 416 bis c.p., senza bisogno che essa esterni il cosiddetto metodo mafioso; il primo giudice, e questa corte, pensano il contrario. Tuttavia, anche condividendo l'indirizzo interpretativo dell'accusa, non vi sono elementi per dare all'incontro quel significato anche solo interno e organizzativo che vi legge l'appellante. In altre parole che in quell'incontro si siano "affiliati nuovi soggetti" e si sia discusso "del sostegno elettorale ad un candidato" lo dice solo l'appellante P.M. a pag. 73 dell'appello, o meglio è una sua congettura, perché nei brandelli comprensibili di intercettazioni sulla vicenda questo non compare. La conversazione registrata nel viaggio di ritorno sembra più il commento di una rimpatriata di reduci di passate esperienze, magari criminali, che il commento ad una strategia criminale in atto. Anche questa vicenda dunque non contiene univoci e significativi elementi d'accusa.

QUESTIONI TRA ASSOCIATI.

Sotto questa unitaria rubrica a pag. 235 dell'impugnata sentenza viene introdotto l'esame di tre vicende emerse nelle conversazioni intercettate nel solito

negozio di ortofrutta, caratterizzate da un elemento comune: si tratta di discussioni su questioni personali riguardanti gli "associati". Le esamineremo di seguito, rubricate in carattere minuscolo.

Lumbaca Rocco interviene in una controversia tra Nucera Lorenzo e Belcastro Domenico.

La vicenda è documentata da una intercettazione ambientale riportata e commentata a pag. da 235 a 242 dell'impugnata sentenza. Il 5 aprile 2010, lunedì dell'angelo e dunque giorno festivo, Nucera Lorenza fa visita al Gangemi nel suo negozio di ortofrutta ed gli riferisce che Lumbaca lo avrebbe chiamato per parlargli di una vicenda di Belcastro. Il discorso è molto confuso, ma la doglianza sembra questa: gli interessati avrebbero dovuto rivolgersi a Gangemi per dirimere il contrasto tra loro e non parlare direttamente. Il contrasto sembra relativo alle spese di alcuni posteggi concessi in uso da Belcastro a Nucera e ai di lui cognati come compenso per avere tolto dai piedi persone sgradite. Il discorso è effettivamente confuso, come rileva il primo giudice, e non solo per le espressioni "incomprensibili", anche se emergono riferimento all'appoggio elettorale a Praticò insieme ad espressioni gergali tipiche della 'ndrangheta.

L'appello del P.M. valorizza la vicenda perché essa da una parte dimostrerebbe la natura "'ndranghetista" della vicenda e il ruolo "disciplinare" del Gangemi, tipico di un vero capo mafia, e dall'altra farebbe emergere una qualche azione intimidatoria, compensata con quei posteggi. Ora, sicuramente qui non mancano riferimenti alla 'ndrangeta, ma la pretesa intimidazione è troppo volatile e indeterminate per essere apprezzata in questa sede. In realtà non sappiamo di cosa si parli. Ma, per quel poco che possiamo immaginare, l'ipotetica intimidazione sembra estranea all'organizzazione criminale, perché compiuta da un preteso affiliato in favore di un altro e non certo dall'organizzazione. Altrimenti non si spiega il ricorso al potere disciplinare e alla mediazione del "capo" per dirimere i contrasti insorti tra le parti: se fosse stata una questione dell'organizzazione il capo non sarebbe stato contattato come necessario mediatore dei contrasti tra gli associati, ma in una veste più autoritaria.

E' questa l'unica vicenda nella quale troviamo l'allusione ad una qualche condotta di rilevanza esterna, ad una ipotetica intimidazione, ma l'argomento è così indeterminato da non offrire univoci indizi dell'esercizio del metodo mafioso in Liguria.

Il rifiuto di un favore.

La vicenda è documentata da un'intercettazione ambientale riportata e commentata alle pag. da 242 a 249 dell'impugnata sentenza. L'11/4/2010, Rampino Benito Giuseppe, fratello dell'autorevole "capo" deceduto, si reca nel negozio di ortofrutta, porge al Gangemi i saluti di tale Mimmo Violi e gli fa intendere che c'è necessità di "parlare", perché alcuni "si lamentano".

Qualche tempo dopo entra in negozio il Condidorio, al quale il Gangemi accenna alla visita di Rampino, quindi parla dell'imminente viaggio in Piemonte per conferire con "Bruno" (verosimilmente Pronestì Bruno) e critica "Raffaele" (verosimilmente Raffaele Battista) sulla questione dell'appoggio elettorale alla figlia di Moio. Qualche tempo dopo entrano nel negozio anche Belcastro e Battista. La lunga conversazione che segue è difficilmente comprensibile, ma paiono emergere le seguenti ragioni di contrasto: Belcastro avrebbe consegnato un assegno a Rampino, il quale lo avrebbe messo all'incasso prima del termine convenuto; il Rampino avrebbe negato un prestito al Belcastro. Gli interessati convengono che la questione deve essere discussa nel "locale" e in un posto riservato.

Il P.M. nel suo appello sottolinea il contesto 'ndranghetista della vicenda, desumibile dal fatto che i torti e le questioni personali vengono sottoposti all'esame di assemblee dell'associazione criminale. Sarà anche vero questo contesto, e i termini gergali lo fanno pensare, ma la vicenda nulla ci dice dell'esternazione del metodo mafioso all'esterno del sodalizio, onde anche questa vicenda non offre significativi indizi all'accusa.

Un fatto di adulterio che diventa un problema di ndrangheta.

La vicenda è documentata da una intercettazione ambientale riportata e commentata alle pagine da 249 a 266 dell'impugnata sentenza. Il 28 aprile 2010 Battista Raffaele si trova nel solito negozio di ortofrutta e, in presenza di Condidorio e Gangemi riferisce di avere appreso da Fiumanò Antonino che un Reggitano, durante un periodo di detenzione, è stato tradito dalla moglie. Gli interlocutori si pongono il problema di cosa fare, anche perché il Battista prospetta l'eventuale arrivo di un parente dalla Calabria. Comincia così una conversazione sui costumi locali, dalla quale risulta che la regola fondamentale è l'abbandono della donna, che va allontanata dalla comunità, sempre che

il marito non la voglia ammazzare. Malgrado il saggio consiglio di Condidorio ("ma perché non si può lasciare per i cazzi suoi"), sembra prevalere l'opinione di discuterne, di mandare un'ambasciata a Reggio o di affidare il problema al solo Gangemi, definito sembra "locale", e dunque personificazione della struttura territoriale, o addirittura di porre il problema ai calabresi. Nella discussione del caso si fa esplicito riferimento alla 'ndrangheta, alle sue regole e alla loro cogenza.

Secondo l'appellante P.M. la vicenda dimostrerebbe il carattere mafioso della vicenda, e in particolare il carattere invasivo delle regole della 'ndrangheta sulla vita privata degli affiliati e delle loro famiglie, mentre il primo giudice sembra privilegiare la notazione essenzialmente antropologica (arcaica e patriarcale) delle persone che d[illegible] vicenda. A parte il fatto che [illegible] sappiamo della vicenda e dei suoi protagonisti, ciò che stupisce è il livello teorico della discussione, che invece di decidere cosa fare a chi, discettano sulla regole da applicare, su quale sia la "regola" della ndrangheta ecc. D'altra parte questo carattere autoreferenziale della conversazione è frequente nei materiali raccolti dall'accusa con le intercettazioni. Ma proprio questo dimostra una certa impermeabilità al mondo esterno che sembra negare ogni rilevanza esterna alle decisioni del gruppo. Per inciso va anche detto che in tutte queste conversazioni non emerge nessuna decisione del gruppo, visto che anche il sostegno elettorale a Praticò sembra più una personale fissazione di Gangemi che una scelta istituzionale della 'ndrangheta, come si è argomentato in precedenza: al massimo le persone intercettate si ripromettono di discutere dei problemi, ma poi non si vede traccia di una decisione. Anche questa vicenda dunque non dimostra certo l'esistenza di un metodo mafioso in Liguria.

LA 'NDRANGHETA IN BASSO PIEMONTE.

Sotto questa rubrica a pagina 266 dell'impugnata sentenza viene introdotto l'esame di tre vicende che presentano il tratto comune di dimostrare i rapporti diretti tra la struttura genovese della ndrangheta e quella sedente nel basso Piemonte: si tratta della riunione a Bosco Marengo del 27/12/2009; del conferimento delle "doti" a Maiolo Antonio e Caridi Giuseppe il 28 febbraio 2010; degli incontri tra Gangemi e Pronestì Bruno.

L'esistenza di persone legate alla 'ndrangheta nel basso Piemonte sembra accertata anche in precedenti procedimenti penali ed anche in quello definito con

sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto proprio la ndrangheta piemontese. Questi precedenti sono ricordati dal primo giudice, o meglio quelli fino ad allora definiti, nelle pagine da 266 a 278 dell'impugnata sentenza. In particolare il primo giudice trascrive ampi passi di una conversazione tra Oppedisano, capo dei capi della ndrangheta e Zangrà Rocco intercettata nell'agrumeto di Oppedisano. In essa a un certo punto Oppedisano dice "io gli ho mandato l'ambasciata a Gangemi, se scendono loro...Liguria". Anche se in un contesto oscuro, le parole dimostrano che per Oppedisano Gangemi è un punto di riferimento in Liguria ed è comunque è interessato all'organizzazione piemontese, visto che si fa il suo nome proprio parlando del "locale" in Piemonte. La conversazione tuttavia non dice se e come venga esternato il metodo mafioso in Liguria, né fornisce elementi per [illegible], una accenna solo alla loro costituzione e allude a problemi organizzativi interni.

Esaminiamo di seguito le tre vicende, rubricate in caratteri minuscoli.

La riunione di Bosco Marengo del 27 dicembre 2009.

Dopo una serie di contatti telefonici il 27 dicembre 2009 Gangemi e altri (indicati a pag. 278 dell'impugnata sentenza, dove viene commentato l'episodio in questione) si recano dapprima a Tortona, da dove, riunitisi ad altri, si recano nell'abitazione di Pronestì Bruno, "capo società" di Alessandria. Non sappiamo di cosa abbiano discusso, ma sia il primo giudice che il P.M. danno per scontato che si sia trattato di una riunione di persone legate alla 'ndrangheta.

Il conferimento delle "doti" a Maiolo Antonio e Caridi Giuseppe il 28 febbraio 20120.

Sotto questa unitaria rubrica la vicenda è introdotta dal primo giudice alla pagina 278 dell'impugnata sentenza, mentre viene raccontata attraverso le sue articolazioni nei paragrafi successivi, che esamineremo con lo stesso ordine. La vicenda assume per l'accusa una certa importanza, perché dimostrerebbe il ruolo di rilievo del Gangemi e del "locale " genovese, sovraordinato a quello Alessandrino.

I preparativi dei genovesi.

La vicenda è documentata da una conversazione tra Gangemi e Garcea intercettata nel consueto negozio di ortofrutta il 21 febbraio 2010, riportata e commentata dal primo giudice alle pagine da 279 a 282 dell'impugnata sentenza. I due organizzano il

viaggio per domenica 28 e commentano alcune regole e la loro applicazione: Garcea lamenta che a lui sarebbe inibito superare la carica di "sgarrista", mentre altri, forse non abbastanza titolati, potrebbero accedere a cariche più alte. Il riferimento è commentato dal primo giudice e dall'appellante come una spiegazione dell'oggetto del viaggio: partecipare ad una riunione in cui si conferiscono le "doti", vale a dire le cariche della 'ndrangheta. Questo anche sulla base di elementi successivamente raccolti che avrebbero dimostrato che la riunione serviva a conferire a Maiolo la carica di "Mamma Santissima", superiore allo "sgarro". Come dice il primo giudice, i due sembrano poi riferirsi a vicende criminali passate, anche se attraverso conversazioni incomprensibili. Dunque le conversazioni rappresentano sì riferimenti alla 'ndrangheta ma solo ai suoi riti e alla sua organizzazione interna e non alla sua attività o alle sue manifestazioni esterne.

Gangemi e Garcea si recano a Novi Ligure.

La mattina di domenica 28 febbraio i due partono a bordo di una FIAT Panda noleggiata in uso al Garcea. La loro conversazione è captata nell'auto, riportata e commentata alle pagina da 282 a 287 dell'impugnata sentenza. Anche qui i due sembrano parlare di vicende relative alla 'ndrangheta: parlano di due giovani legati al clan "Bonavota" alludendo alle loro "cariche"; parlano del necessario "controllo" del territorio, facendo anche esempi legato al commercio; lamentano una certa inattività; censurano un sodale che aveva assoldato alcuni albanesi per riscuotere un credito.

L'appellante P.M. censura il primo giudice per la sua lettura minimizzante della conversazione. I due effettivamente arrivano a dire: "parliamo, parliamo, ma non facciamo niente.....siamo diventate quattro femmine pettegole dal primo all'ultimo", ma il P.M. interpreta queste espressioni in modo diverso, come richiesta di maggiore incisività dell'azione, rispetto al profilo basso imposto dai vertici nelle regioni estranee alla storia della ndrangheta, come dicono i collaboratori di giustizia in quei procedimenti già archiviati citati in precedenza. Tuttavia, che si minimizzi o meno il tenore di queste conversazioni, inequivocabilmente riferibili ad un contesto mafioso, esse non ci dicono in quale modo si riproponessero di controllare il territorio, visto che i riferimenti sembrano più commerciali che militari. A pag. 284 dell'impugnata sentenza infatti si riportano quei brandelli di conversazione nella quale i due sembrano dire che il controllo

consiste nell'offrire tutto ai commercianti, nell'esercitare così una sorta di monopolio commerciale. Difetta dunque ogni riferimento al metodo mafioso.

L'arrivo a Novi Ligure e l'incontro con una delegazione del Ponente Ligure.

La vicenda è esaminata alle pagine da 287 a 289 dell'impugnata sentenza. Il servizio di osservazione documenta che, appena giunti a Novi Ligure, Garcea e Gangemi incontrano Ciricosta Michele e Pepè Benito, Barilaro Francesco e Fortunato. Quest'ultimo allerta i sodali avvertendoli di avere notato una golf sospetta, qualificandola come un'auto civetta degli "sbirri". Alle 10 e 40 i due lasciano la vettura in un parcheggio e continuano il viaggio con gli altri.

L'appellante rammenta che il primo giudice non considera sospetto il cambio d'auto, che egli attribuisce invece all'esigenza di evitare pedinamenti. La discussione è comunque irrilevante: i sospetti esternati dal Barilaro dimostrano che comunque tutti volevano sfuggire ad eventuali pedinamenti, perché evidentemente consideravano meritevole del segreto lo scopo dell'incontro. Inutile dire che, al di là di questo profilo attinente all'organizzazione interna del sodalizio, nulla ci dice la vicenda della manifestazione del metodo mafioso in Liguria.

Gangemi e Garcea sulla via del ritorno.

Al ritorno dalla riunione i due riprendono la FIAT Panda sottoposta ad intercettazione ambientale e tornano a Genova: la loro conversazione è riportata e commentata alle pagine da 289 a 296 dell'impugnata sentenza. I due innanzitutto irridono agli allarmismi di Barilaro Fortunato, accusato di vedere "sbirri" dappertutto; esaltano la bellezza del "rituale", ma sembrano sottolineare l'inconcludenza della loro azione, come in modo eloquente esprime Garcea: "una volta camminavo con due pistole addosso ora cammino con due telefoni...sono cambiati i tempi". I due alludono poi a quanto avvenuto nella riunione parlando delle "doti" concesse a due persone: quella di "picciotto" a Caridi, quella di Mammasantissima a Maiolo. La conversazione conferma che i due vivono in un contesto 'ndranghetista, ma non ci dice come operano all'esterno.

Gangemi commenta il conferimento della dote a Caridi Giuseppe.

La natura "rituale" dell'incontro del 28 febbraio trova conferma in una conversazione tra Gangemi e tale "Pino" intercettata nel solito negozio di ortofrutta il 18

marzo 2010, riportata e commentata alle pagine da 296 a 300 dell'impugnata sentenza. Qui si parla esplicitamente del conferimento della "dote" a Caridi, uomo politico alessandrino, e si discetta sulla regole che consentono solo in via eccezionale l'affiliazione di uomini politici e più in generale uomini dello stato, compresi i ferrovieri, citati solo come esempio.

L'appellante P.M. censura la minimizzazione dell'episodio da parte del primo giudice, che considera non peculiari delle associazioni mafiose l'inclinazione ad avvicinare e "arruolare" uomini politici, ma piuttosto la considera espressione di un diffuso malcostume. In linea di principio è corretta l'osservazione del giudice, ma non bisogna dimenticare che qui l'arruolamento del politico avviene con le forme rituali dell'affiliazione a un'associazione mafiosa, il che indubbiamente rappresenta un rischio di infiltrazione malavitosa e non solo lobbistica nella politica. Tuttavia, anche in questo caso manca ogni elemento che induca a ritenere che questa "crescita" dell'organizzazione si traduca in una manifestazione del metodo mafioso. E questa opinione è rafforzata dai discorsi "nostalgici" commentati in precedenza, intercorsi tra alcuni imputati che a quella investitura avevano partecipato e non mostravano di considerarla come la spinta ad uscire da quella inattività che denunciavano. Anche questa vicenda ha scarso peso indiziario.

Gli incontri tra Gangemi e Pronestì Bruno

Sotto questa unitaria rubrica è introdotta dal primo giudice alla pagina 300 dell'impugnata sentenza il resoconto di tre incontri, avvenuti nel consueto negozio di ortofrutta, tra Gangemi e Pronestì, ritenuti indicativi dell'autorevole ruolo dei due, capi ciascuno del suo "locale". Esamineremo di seguito con lo stesso ordine del primo giudice e dell'appellante i tre episodi.

L'incontro del 30 marzo 2010.

Il giorno indicato, preannunciati da una telefonata, Pronestì e Maiolo facevano vista al Gangemi nel suo negozio. La loro conversazione, intercettata, è riportata e commentata alle pagine da 300 a 302 dell'impugnata sentenza. I due parlano di 'ndrangheta"; il Gangemi cede il suo "trono" all'ospite, ritenendolo "degno anche a Genova", sembrano infine discutere di qualcuno che vorrebbe aprire un nuovo locale nel basso Piemonte. L'appello nulla aggiunge al neutro commento del primo giudice: si tratta

di una conversazione che non dimostra certo l'esternazione del metodo mafioso in Liguria.

L'incontro del 6 aprile 2010.

Il giorno in questione viene registrata nel negozio di ortofrutta la presenza di Pronestì, accompagnato da rea Domenico. La loro conversazione, intercettata, è riportata e commentata alle pagine da 302 a 307 dell'impugnata sentenza. I due parlano di un certo Morabito, definito "uno della 'ndrangheta", che "è fissato coi lavori, gli appalti". Quindi Gangemi telefona al nipote Morello chiedendogli informazioni su un appaltatore di nome Calabrò, per sapere "che cristiano è". Giustamente il primo giudice esclude ogni rilevanza accusatoria a questa conversazione, mentre il P.M. appellante segnala che comunque essa [illegible] la promessa di Gangemi di aiutare un affiliato in un appalto a Milano. Anche ammettendo la lettura suggerita dal P.M. nulla ci dice su come si dovrebbe realizzare questo ipotetico aiuto a uno sconosciuto, se con metodo mafioso o meno.

L'incontro del 10 maggio 2010.

Anche in detta data viene registrata la presenza di Pronestì nel negozio di gangemi, ma a causa dei rumori la conversazione risulta incomprensibile.

Il summit di Bosco Marengo del 30 maggio 2010.

La vicenda è commentata alle pagine da 307 a 319 dell'impugnata sentenza, alle quali rinviamo per l'attento racconto dei prodromo dell'incontro, molto travagliato per diversi rinvii. I servizi di appostamento hanno poi identificato i partecipanti e il summit è stata anche registrato grazie ad un'intercettazione ambientale svolta nella casa del Pronestì. L'oggetto della conversazione captata riguardava la partecipazione ad un funerale importante, tanto da indurre i partecipanti a ricordare le regole interne che disciplinano la materia. Giustamente il primo giudice ha ritenuto il convegno sicuramente destinato a discutere fatti di 'ndrangheta, ma limitato a questioni organizzative interne, che nulla dicono sulla esternazione del metodo mafioso. L'appello del P.M. sul punto non dice nulla di più, limitandosi a constatare che questo si fa nelle riunioni di 'ndrangheta. Resta il fatto che sicuramente lì non si è discusso di nulla di operativo, il che esclude la rilevanza accusatoria della vicenda..

GARCEA ONOFRIO

Sotto questa rubrica il primo giudice esamina le vicende giudiziarie dell'imputato in questione ritenute dal P.M. indicative della natura mafiosa del sodalizio e anche della sua operatività. Ora, il Garcea è sicuramente persona di notevole spessore criminale, con diversi e importanti precedenti, tra i quali spicca una condanna per usura commessa in concorso con tale Abisso Giuseppe, suo esattore. Ma questa vicenda, ritenuta dal P.M. appellante sintomatica della partecipazione dell'imputato in questione al "locale Genovese", in realtà è stata definita con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91. Per essere più precisi, la Suprema Corte, con sentenza del 27/11/2013, ha annullato la condanna con rinvio esclusivamente sul punto dell'aggravante in questione ritenuta dal giudice di merito. Questa Corte, con sentenza del 15/12/2014 [illegible] di cui all'art. 7 del D.Lvo152/91. La vicenda è stata dunque così ridimensionata: il Garcea risulta dunque condannato per quell'episodio di usura, ma è stato escluso che si sia avvalso della forza intimidatrice di una qualche associazione criminosa, onde il fatto si riduce ad una sua vicenda personale estranea alle sua appartenenza o frequentazione della 'ndrangheta. E non si può certo rivalutare in questa sede il merito di quella vicenda ritenendola espressione di un metodo mafioso che è stato escluso con sentenza passata in giudicato.

L'argomento è dunque oggi irrecuperabile prima ancora che infondato, come ha correttamente argomentato il primo giudice. Infatti, quell'aggravante, esclusa dal giudice, poggiava unicamente sulle confidenze del complice Abisso che avrebbe prospettato alle vittime il collegamento di "gente pesante...di Torino". Ma, a parte l'assenza di riscontri che può ridimensionare nella millanteria la minacciosa confidenza, lì si allude a persone indeterminate di altro contesto, mentre l'accusa mossa nel presente giudizio riguarda un'associazione criminosa operante in Liguria nella quale non risultano operare persone di Torino. Ciò conferma l'estraneità di quel fatto all'odierno giudizio, onde non possiamo trarne alcun indizio dell'esistenza e operatività della 'ndrangheta ligure.

L'appellante P.M. censura anche la sottovalutazione da parte del primo giudice della portata indiziaria della denuncia subita dal Garcea per l'asserito suo favoreggiamento della latitanza di Bonavota Domenico e Patania Antonio, ai quali aveva fornito un appartamento e altre attività. Nell'occasione, la perquisizione a carico del

Garcea portava al rinvenimento di agende con nominativi e numeri di telefono di persone di spicco della malavita calabrese. Ora, come rileva il primo giudice, la cosa singolare è che anche questa vicenda è completamente estranea al gruppo genovese e ligure, il che dimostra l'operatività del Garcea solo in un contesto estraneo alla nostra regione.

Infine, l'appellante P.M. segnala la lunga latitanza del Garcea, argomento che fa certo sospettare diffuse complicità ma non le ricollega necessariamente ad una 'ndrangheta ligure.

Concludendo, neppure dalle personali vicende del Garcea emergono indizi dell'operatività di una ndrangheta ligure.

GLI ARRESTI DEL 13 LUGLIO 2010. LA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE RELATIVE AI [illegible]. LE REAZIONI DEGLI INDAGATI.

Sotto questa rubrica il primo giudice esamina le reazioni di alcuni degli indagati alle notizie relative agli arresti operati dalla DDA di Reggio Calabria e alla diffusione da parte degli organi di stampa delle risultanze delle diverse indagini in corso. Anche qui i fatti sono documentati dalle intercettazioni in corso, riportate e commentate dalle pagine da 322 a 327 dell'impugnata sentenza. E va detto sin d'ora che le conversazioni qui commentate sono intercorse tutte tra persone estranee al presente giudizio. Solo una conversazione intercorre tra Garcea e Gangemi, quest'ultimo comunque separatamente giudicato, ma è anteriore agli arresti, risale al 2 giugno e i due commentano alcune indiscrezioni sull'esistenza di un'indagine che li riguarderebbe.

Il 13 luglio 2010 viene eseguito il provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Catanzaro, che interessa anche Cangemi e Belcastro, accusati anche di capeggiare il "locale" genovese. Nell'occasione, nel corso di una perquisizione a carico di Zangrà Rocco, estraneo al presente giudizio e arrestato con l'accusa di far parte del locale piemontese, vengono sequestrati due quaderni contenenti formule rituali di affiliazione alla ndrangheta manoscritte. Le conversazioni intercettate, anche a causa della fuga di notizia sul contenuto delle indagini, registrano le vive preoccupazioni degli interlocutori, che temono di essere a loro volta arrestati per associazione mafiosa, parlano di riunioni fatte e si scambiano opinioni sulle possibili confessioni di alcuni arrestati.

L'appellante P.M. lamenta la sottovalutazione di queste intercettazioni, che a suo dire dimostrerebbero l'esistenza della ndrangheta. Ora, quelle comunicazioni in realtà dimostrano solo i legami con organizzazioni criminali di persone estranee al

presente giudizio e non operanti in Liguria, e comunque non forniscono elementi su come essi operassero nel loro ambiente, se avessero o meno complicità insospettabili ecc. La sola conversazione che riguarda i "genovesi" (Gangemi e Garcea) è molto particolare, perché i due, lungi dall'essere preoccupati, offrono di sé un'immagine molto ridimensionata (Gangemi dice espressamente di comandare "alle patate e alle cipolle", usando una metafora derivante dal sua lavoro di commerciante di frutta e verdura). E questa non sembra un'allusione ad un voluto "basso profilo" del sodalizio ligure, ma piuttosto la constatazione di essersi ridotti a inutili parolai, come si afferma anche nella dichiarazioni "nostalgiche" commentate in relazione alle precedenti intercettazioni. Anche queste vicende dunque non offrono indizi sull'operatività di una struttura di 'ndrangheta in Liguria.

CONCLUSIONI

Abbiamo così esaminato analiticamente il materiale probatorio dell'accusa, ribadito in questo grado dall'appellante P.M.. E' ora doveroso valutarlo in modo sintetico, nella sua complessità, per verificare se esso, unitariamente considerato, offra quegli indizi esclusi dalla valutazione analitica dei singoli elementi. Ma prima di affrontare questa operazione, si impone un primo giudizio sulla qualità assolutamente scadente del materiale accusatorio principale di questo giudizio (quasi unico), vale a dire le intercettazioni ambientali e telefoniche. Si tratta di conversazioni intercettate prevalentemente in ambiente, quasi del tutto incomprensibili, dove praticamente galleggiano poche espressioni vernacolari con un senso, ma di ardua e spesso impossibile contestualizzazione nell'economia generale del discorso cui afferiscono.

E' inutile richiamare in questa sede la giurisprudenza formatasi sulla valutazione delle intercettazioni: esse possono anche da sole fare prova, ma devono essere sottoposte ad un rigoroso vaglio critico, non solo per verificare la sincerità degli intercettati, che non può necessariamente presumersi dalla loro inconsapevolezza di essere controllati, ma anche la veridicità delle dichiarazioni così captate. E per fare questo la prima cosa che si deve essere in grado di operare è la contestualizzazione delle conversazioni: rapporti personali tra gli interlocutori; natura della conversazione; natura e qualità della conoscenza dei fatti riferiti da parte degli interlocutori, l'eventuale interesse personale di qualcuno a mentire ecc. Nel nostro caso l'incomprensibilità della gran parte delle conversazioni rende impossibile ogni seria contestualizzazione.

Abbiamo illustrato sommariamente in precedenza il contenuto di queste intercettazioni e sinteticamente possiamo così riassumerlo: si tratta per lo più di convenevoli tra le persone presenti, mentre talvolta si parla male degli assenti; si dice ogni tanto la parola 'ndrangheta, vengono pronunciate espressioni gergali tipiche della 'ndrangheta: il tutto in conversazioni di cui non si coglie il senso unitario, mentre a stento talvolta si comprende l'allusione o il riferimento ad altre vicende, anche criminali, che restano tuttavia indeterminate e necessariamente ricostruite dall'interprete in modo arbitrario. E, giova ripeterlo, si tratta di conversazioni che solo in piccolissima parte coinvolgono gli imputati del presente giudizio, perché il protagonista assoluto ne è Gangemi, qualche volta interloquisce Condidorio (entrambi separatamente giudicati dal altra A.G.), ra[illegible] mentre abbondano persone estranee al giudizio, legate ad altre aree geografiche (Piemonte, Calabria, ecc.).

La valenza probatoria di questo materiale non sarebbe certo arricchita dall'integrazione sollecitata dal P.M., costituita dalla nuova trascrizione di poche conversazioni, finalizzata a rendere evidente in esse la parola "locale" e in una di esse la compromettente espressione "camera di controllo". Non si vede infatti come registrare ancora qualche espressione ndranghetista da aggiungere alla altre già pacificamente accertate (ivi compresa la locuzione "locale", più volte registrata) possa rendere determinato e circostanziato il caotico magma del materiale acquisito. In altre parole, anche sentire qualche volta in più la parola "locale" o addirittura in un'occasione la locuzione "camera di controllo" non spiegherebbe meglio il contenuto delle conversazioni, il loro riferimento a fatti che appaiono comunque sfumati e soggetti necessariamente ad interpretazioni più o meno arbitrarie. Per questo deve ritenersi superflua la rinnovazione istruttoria così articolata dall'appellante P.M., che va disattesa.

Gli altri scarni elementi addotti dall'accusa non integrano in modo significativo il quadro probatorio. Innanzitutto il materiale sequestrato a Zangrà Rocco, persona comunque estranea al presente giudizio, conferma solo la "ritualità ndrangetista" della frequentazione tra gli imputati, pacificamente registrata: abbiamo ricordato i riferimenti di Gangemi, Condidorio, Garcea e altri al gergo e ai riti della ndrangheta, onde le pagine del rituale trovate a Zangrà nulla tolgono e nulla aggiungono a quello che

già sappiamo. Anche le risultanze di vecchi procedimenti già archiviati perché considerati inidonei a sostenere in giudizio una qualsivoglia accusa e qui riesumati non ci dicono nulla di più, non fosse altro perché si tratta di vicende di anni passati che non spiegano i fatti relativi ai tempi oggetto delle imputazioni.

Bisogna dunque domandarsi se sia possibile, alle nostre latitudini, pervenire alla condanna di qualsivoglia persona sulla base di intercettazioni non contestualizzabili, inidonee a rappresentare vicende precise e circostanziate, dove ogni tanto compare la parola "ndrangheta" o espressioni gergali tipiche della malavita organizzata calabrese. Perché di questo si tratta: il materiale raccolto è così indeterminato, rectius così inidoneo a rappresentare un qualsiasi fatto in modo circostanziato e determinato, da essere insufficiente a provare l'accusa indipendentemente dalla interpretazione della norma incriminatrice.

Come si è detto, l'appellante P.M. e P.G. affidano i loro argomenti innanzitutto a quella interpretazione dell'art. 416 bis c.p. che ritiene perseguibili le "mafie storiche" e le loro autonome espressioni territoriali sulla base della sola potenzialità minatoria rappresentata dalla loro esistenza e organizzazione, indipendentemente dalla manifestazione del metodo mafioso. La tesi, come si è detto è stata autorevolmente sostenuta dalla Suprema Corte nella sentenza "albachiara", nella quale sono stati stabiliti anche limiti e confini di questo indirizzo interpretativo, efficacemente riassunti dalla massima nel modo seguente: " il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio". Al di fuori di questa ipotesi, definita in motivazione "articolazione periferica" o gemmazione" dalla casa madre, la sussistenza del reato presuppone la manifestazione esterna del metodo mafioso, il che non avviene solo nel caso di "autoreferenzialità o millanteria" (così testualmente in motivazione della sentenza "albachiara"), ma in tutti i casi in cui si forma una nuova associazione mafiosa

indipendente, anche se collegata alle mafie storiche da soli legami operativi e non gerarchici e da rituali identici o solo analoghi.

Dunque per riconoscere l'esistenza di una tale organizzazione mafiosa (articolazione locale di una mafia storica ad essa gerarchicamente subordinata) occorre poter comparare la sua struttura organizzativa con quella della casa madre, per apprezzarne la sostanziale identità. Ora, se gli argomenti dell'accusa ci ricordano le caratteristiche peculiari della casa madre "'ndrangheta", gli evanescenti elementi raccolti non ci rappresentano le caratteristiche organizzative dei "locali" liguri, il che inibisce quella comparazione che ratio della sentenza "albachiara" impone. Infatti del gruppo ligure sappiamo solo che usa alcuni termini gergali della ndrangheta, ma non sappiamo [illegible] esistano al presente giudizio, appartenente ad altri locali, e nulla li lega all'esperienza ligure); non sappiamo come è organizzato (sul punto il primo giudice ricorda efficacemente che i locali della ndrangheta debbono avere almeno un organico di cinquanta persone e nulla sappiamo sul punto, mentre Gangemi discorre con poche persone e nelle conversazioni non indica né allude a molti affiliati); infine nulla sappiamo dei rapporti tra la casa madre e i locali periferici, in quanto le operazioni di intercettazione hanno interessato solo Genova e dunque Gangemi. Una particolare considerazione merita l'intercettazione ambientale nell'agrumeto di Rosarno già esaminata, altamente suggestiva per l'ambientazione e i contenuti della conversazione, ma che non può ritenersi certo una investitura, perché l'esistenza del gruppo genovese e il ruolo del Gangemi appaiono presupposti, antecedenti e non ivi istituiti. In altre parole, in quel contesto Oppedisano non costituisce il gruppo genovese, ma parla con un suo autorevole esponente, discettando dei riti della 'ndrangheta. E questo non solo esclude che la filiazione del gruppo genovese dalla casa madre sia avvenuta in quel momento, ma non ci dice se essa sia anteriore. Dai pochi brandelli di conversazione carpita sembra che i due discettino su alcune istituzioni della ndrangheta, quali le cariche e altro, anche se non mancano riferimenti ad una comune matrice ("siamo tutti una cosa sola.....quello che c'era qui lo abbiamo portato lì" dice Gangemi): ma si tratta di congetture, visto anche il carattere frammentario della conversazione che non ci restituisce un discorso completo.

Dunque, anche accogliendo la tesi interpretativa prospettata dal P.M. e dal P.G., l'accusa sarebbe lacunosa e insufficiente, ma ancora più infondata essa appare nella prospettiva interpretativa accolta da questa Corte, secondo cui anche l'articolazione locale della mafia storica deve manifestare il metodo mafioso. E, sotto questo profilo è quasi superfluo ricordare che le indagini hanno rivelato una mondo totalmente autoreferenziale, dove si disquisisce in modo causidico delle regole e si rimpiange il passato. Come efficacemente ha detto un imputato in una conversazione intercettata "parliamo, parliamo, ma non facciamo niente.....siamo diventate quattro femmine pettegole dal primo all'ultimo", e Gangemi in altra occasione ha confessato di comandare solo alle patata e alle cipolle. Non vi è dunque prova di una qualsivoglia esternazione del metodo mafioso come ha correttamente argomentato il primo giudice nelle sue conclusioni finali alle quali si rinvia. Naturalmente, così esclusa la sussistenza di un'associazione mafiosa autonoma in Liguria, quale articolazione della 'ndrangheta calabrese, l'eventuale concorso degli odierni imputati nell'associazione madre costituisce un fatto nuovo e diverso, mai contestato, neppure implicitamente, nel presente giudizio e comunque qui non dimostrato, il che esclude una declaratoria di incompetenza

Con le integrazioni illustrate, imposte dalle ragioni degli appelli, l'impugnata sentenza, esaurientemente e correttamente motivata, merita integrale conferma.

P.Q.M.

Visti gli artt. 599 e 605 c.p.p.

Conferma la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Genova in data 9/11/2012 appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale nei confronti di Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Battista Raffaele, Bruzzaniti Rocco, Ciricosta Michele, Garcea Onofrio, Multari Antonino, Nucera Lorenzo, Pepè Benito, Romeo Antonio.

Termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Genova, 19 febbraio 2016.

IL CONSIGLIERE EST. — **IL PRESIDENTE**

MAURIZIO DE MATTEIS — FRANCESCO MAZZA GALANTI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19/05/16

IL CANCELLIERE